

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I) — TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE (X)

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE BALLARDINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (3426-ter)	63
PRESIDENTE	63, 64, 66, 68, 74, 76, 81, 82, 83, 87, 92, 96, 97, 102, 103
ARMATO	81, 82, 83, 96
BALDANI GUERRA	87
CANESTRARI	74
CUCCHI	101
LIZZADRI	81
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore per la X Commissione</i>	63, 64, 74, 75, 81, 82, 87, 92, 96, 101
MARTUSCELLI	75, 80
MATTARELLA	97
NANNUZZI 68, 74, 75, 80, 82, 92, 96, 101, 102	
PITZALIS, <i>Relatore per la I Commissione</i>	64, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 92, 97
SANTAGATI	81, 87
SPAGNOLLI, <i>Ministro per le poste e le telecomunicazioni</i>	66, 74, 76, 81, 83, 87, 92, 96, 97, 102

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative alla organizzazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (3426-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3426-ter: « Norme relative all'organizzazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

Do la parola al relatore per la X Commissione, onorevole Mancini Antonio, che intende fare un'integrazione della relazione svolta nella seduta precedente per informare la Commissione circa l'esito degli incontri avuti in questi giorni con membri del Governo.

MANCINI ANTONIO, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, la volta scorsa noi sospendemmo i nostri lavori per l'ora tarda, ma anche perché si presentò la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in relazione al disegno di legge al nostro esame.

Queste valutazioni dovevano essere compiute dal Governo che, altrimenti, avrebbe dovuto bloccare l'*iter* di questa legge, rinviandola all'esame della Camera. Compiute le proprie valutazioni il Governo ha predisposto alcuni emendamenti al testo del Comitato ristretto. Tali emendamenti, in verità, non in-

La seduta comincia alle 17,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

cidenti sul complesso del testo predisposto, li esamineremo nel corso della discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, concordo che sia opportuno che ella indicasse queste modifiche nel corso della discussione dei singoli articoli, perché temo che, altrimenti, dovrebbe di volta in volta ripetere quanto già ora direbbe.

MANCINI ANTONIO, *Relatore per la X Commissione*. Va bene, signor Presidente.

Mi limiterò dunque a dire che nella sostanza questi emendamenti sono in gran parte tecnici e marginali. Uno soltanto potrebbe essere considerato sostanziale ed è quello che si riferisce alla copertura dell'onere. All'articolo 36 era previsto l'aumento dello stanziamento per i lavori a cottimo. Ulteriori ripensamenti sono però intervenuti nel frattempo, considerazione che il cottimo è una forma di remunerazione che porta ad un più alto rendimento del personale. Si è concluso, quindi, che, effettivamente, non esiste un maggior onere.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mancini.

L'onorevole Pitzalis, relatore per la I Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

PITZALIS, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi rifaccio in gran parte alla relazione dell'onorevole Mancini, il quale ha esposto le linee fondamentali del provvedimento al nostro esame.

Concordo con le osservazioni e le valutazioni che egli ha fatto. Penso, tuttavia, che a me spetti — sebbene io aderisca alla sua posizione favorevole nei confronti del disegno di legge in esame — di tracciare le linee fondamentali della storia di questo provvedimento, perché resti documentato che esso ha subito nel suo *iter*, profonde modificazioni, che hanno portato al testo che noi oggi esaminiamo.

Se mi è consentito, mi richiamo dunque, sia pure brevemente, alla legge delega per la riforma dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Essa, com'è noto, nelle sue linee fondamentali mirava ai seguenti obiettivi di fondo.

Sul piano che potrebbe dirsi istituzionale il provvedimento intendeva accentuare l'autonomia delle aziende delle poste e delle telecomunicazioni mediante l'adozione di alcune misure, la più vistosa delle quali era costituita dalla nomina di un Presidente del consiglio di amministrazione, in persona diversa

dal ministro, al quale avrebbero dovuto essere affidati essenzialmente le responsabilità ed i compiti della dirigenza e della vigilanza.

Sul piano più propriamente organizzativo, il provvedimento si era proposto di ripartire le competenze in materia di servizi postelegrafonici con criteri di omogeneità, in modo tale che all'azienda delle poste rimanessero quelli comunque dipendenti dalle poste e dal banco posta, e all'azienda di Stato per i servizi telefonici quelli telegrafici e radioelettrici (deferiti oggi alla competenza dell'amministrazione delle poste).

Sul piano della riforma delle strutture interne dell'amministrazione, il disegno di legge delega intendeva procedere al riordinamento del servizio in periferia, attuando un forte decentramento, sia gerarchico sia territoriale; decentramento che ancora è previsto, sia pure in parte, nel disegno di legge oggi al nostro esame.

Quella proposta di legge delega, così come si presentava, fu sottoposta a valutazioni particolari e a revisioni e si ritenne tra l'altro che l'approvazione non avrebbe potuto essere portata a compimento, anche perché essa investiva questioni di natura strettamente politica, quale la enucleazione di determinate competenze attualmente attribuite al ministro, da affidare a nuovi organi da istituire.

Si pensò, allora, ad un disegno di legge stralcio, che sostituisse il disegno di legge delega nelle sue linee fondamentali.

Il disegno di legge stralcio che venne predisposto, però, a valutarlo seriamente ed attentamente, non presentava i caratteri di vero stralcio, in quanto non ricalcava le linee fondamentali della riforma, com'era stata prevista nel disegno di legge delega. Tuttavia, nel suo contenuto di organizzazione del ministero e di deferimento di competenze in periferia, presentava alcune soluzioni apprezzabili.

Il disegno di legge stralcio, occorre ripeterlo, non soddisfaceva le esigenze previste dalla legge delega. Esso comportava il mantenimento delle aziende nello stato attuale, con attribuzioni promiscue per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lasciando immutata l'attuale irrazionale organizzazione. Anzi, addirittura l'aggravava, in quanto prevedeva l'istituzione del solo comportamento postale nel quale verrebbero intimamente fuse le attribuzioni dei servizi postali e quelle degli organi periferici, accentuando, per converso, il distacco di questi ultimi dagli organi dei servizi telefonici.

Quanto ho adesso detto non vuole, ovviamente, suonare critica severa dell'istituzione

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

del « compartimento », che, anzi, deve costituire uno dei cardini della riforma futura di entrambe le aziende, ma semplicemente una valutazione dell'articolazione dei servizi. Ritengo, infatti, che se il compartimento fosse stato articolato per i due settori dell'amministrazione, ciò avrebbe risposto più propriamente alle esigenze di un futuro decentramento dell'amministrazione.

Intendo, ancora, ripetere che anche il progetto di stralcio, così com'era stato articolato, non soddisfaceva pienamente le esigenze di una fase di riforma, anche se su di esso avremmo potuto facilmente trovare un accordo, perché rappresentava una piattaforma sulla quale la riforma futura dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avrebbe potuto proficuamente inserirsi.

Si pone, a questo punto, la domanda se sia conveniente approvare una legge che, senza giustificazione alcune, rifiuti i risultati degli studi che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha effettuato da vari anni, mi pare dal 1948. Giova ricordare, infatti, che appunto a quella epoca, essendosi avvertita la necessità di assicurare un'unica direttiva anche sul piano tecnico e burocratico di tutti i servizi di telecomunicazione (telefoni, radio, telegrafo), fu creato un apposito ispettorato, che fu poi posto alle dipendenze dell'azienda delle poste.

Tale ispettorato, però, sia per la non chiara sua collocazione nell'ambito dell'amministrazione delle poste, cui appartiene, sia per l'ulteriore sviluppo dei servizi di telecomunicazione, si è rivelato inadeguato ad assolvere ai suoi compiti istituzionali.

Ecco perché si era pensato, giustamente, alla costituzione della seconda azienda sorella, accanto alla principale, per dare ad ambedue quell'autonomia di gestione e di attività che le avrebbe migliorate.

Per fare opera razionale, anche se limitata, si sarebbe dovuto procedere, dunque, anche alla istituzione dell'autonoma azienda delle telecomunicazioni, cui assegnare la piena competenza di tutti i servizi del settore, convalidando l'impostazione data dal Governo al complesso problema in sede di legge delega.

Per riassumere, ritengo che una legge stralcio, che avesse voluto provvedere ad attuare alcuni orientamenti fondamentali della legge delega, avrebbe dovuto prevedere: primo, all'istituzione dell'azienda autonoma delle poste e banco posta e dell'azienda autonoma delle telecomunicazioni, con l'attribuzio-

ne a ciascuna di questi servizi; secondo, all'istituzione delle direzioni compartimentali nell'ambito di ciascuna azienda, quali organi per l'attuazione del decentramento amministrativo, a cui affidare il coordinamento e la gestione dei servizi di rispettiva competenza; terzo, all'istituzione di comitati tecnici amministrativi centrali e periferici, quali organi consultivi dei direttori generali di azienda e dei direttori compartimentali; quarto, all'istituzione nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'ufficio del segretario generale, con il compito di assistere il ministro nell'opera di coordinamento del settore delle poste e del banco posta e delle telecomunicazioni, e di presiedere all'amministrazione degli organi comuni delle due aziende (istituto superiore poste e telegrafi, servizio sanitario, biblioteca, museo, dopolavoro).

Queste osservazioni, che valgono soltanto a segnare una piccola traccia di quella che avrebbe potuto essere la riforma, evidentemente non mi pongono in pieno contrasto con il provvedimento, che stiamo per esaminare. Questo è la conseguenza di una situazione, che si è andata via via modificando per fatti — sia finanziari, sia di altra natura — che il ministro delle poste e telecomunicazioni ha dovuto valutare ed accettare.

Ci troviamo ora di fronte ad un provvedimento che differisce notevolmente dalla legge delega, e non ne riproduce nemmeno le linee fondamentali, perché si discosta anche dalla prima stesura dello stralcio, che quelle linee fondamentali aveva considerato.

L'osservazione più rilevante da fare a proposito di provvedimento in esame, è che, a mio parere, esso non modifica la situazione attuale delle poste e delle telecomunicazioni, situazione che pone l'azienda in particolari difficoltà di funzionamento e non le dà quell'efficienza, che le è indispensabile per un servizio così ampio, così delicato, così capillare, e così interessante la collettività nazionale.

L'unico elemento veramente positivo di questo provvedimento, a mio avviso, è quello dell'istituzione dei sedici compartimenti (materia regolata dall'articolo 10 della legge). Si tratta, però, di compartimenti nell'ambito della sola amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che potranno essere realizzati e perfezionati nel periodo di tre anni. Io mi auguro, però, che l'esigenza di affiancare a questi anche i compartimenti per i servizi dei telefoni e radiotelegrafici si ponga in tale misura da determinare il Governo

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

a provvedere immediatamente, dopo le prossime elezioni.

Inoltre, viene previsto un ampio decentramento, che è la base del futuro decentramento e del perfezionamento dell'azienda. Vengono deferiti poteri decisionali ad organi periferici, che naturalmente si sostituiranno a quelli centrali, con una conseguente maggiore celerità di decisione, una migliore valutazione delle esigenze locali, una maggiore sollecitudine nel soddisfacimento degli interessi dell'amministrazione, e della collettività.

Tale dato positivo crea, però, qualche perplessità. Come ho già detto, la realizzazione dei compartimenti è prevista entro un periodo di tre anni. Rigalgonò, quindi, insoluti i problemi di fondo, che erano alla base della legge delega. Noi auspichiamo, quindi, che il Governo che succederà a quello attuale, dopo le prossime consultazioni elettorali, assuma l'impegno di ritornare al punto di partenza, cioè al risultato degli studi che erano stati effettuati in materia di riforma delle poste e delle telecomunicazioni.

In altri termini, vorrei dire che se la volontà del Governo è da individuarsi veramente nel provvedimento di delega come era stato presentato alla Camera, c'è, anche da osservare che i compartimenti si presentano al di fuori di quel quadro generale di riforma, in quanto non viene operato un riordinamento della amministrazione centrale.

Noi ci auguriamo che all'inizio della nuova legislatura questo problema venga nuovamente valutato, per le particolari esigenze di questa amministrazione. Credo che un provvedimento legislativo come quello che era stato presentato inizialmente dal Governo possa risolvere tutti i problemi delle poste e delle telecomunicazioni.

In questo momento noi vogliamo fare voti affinché il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, se sarà ancora l'onorevole Spagnoli (e glielo auguriamo), ed il Governo stesso assumano questo impegno.

Vorrei che questo desiderio venisse anche condensato in un ordine del giorno che potremmo votare e presentare al Governo quale espressione di queste Commissioni.

In questo ordine del giorno si potrebbe dire che le Commissioni riunite, proponendosi di approvare questa limitata legge stralcio, non possono assolutamente trascurare né dimenticare il fatto che l'impegno fondamentale del Governo dev'essere quello di riordinare in pieno i servizi delle poste e telecomunicazioni, nell'interesse della collettività, la

quale attende una maggiore sollecitudine nell'espletamento dei servizi postali e telegrafici e telefonici ed il perfezionamento di essi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pit-zalis.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Solo poche parole, signor Presidente, perché ciò che hanno detto i due relatori è quello che avrei potuto dire io.

In definitiva, se c'è una persona persuasa che bisogna fare ben altro per ristrutturare il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, quella persona sono io. Questo l'ho detto e ripetuto in sede di comitato ristretto, ed anche nel corso delle sedute delle varie commissioni.

Evidentemente, io non posso personalmente prendere un impegno per il domani. Sul piano morale, però, dopo circa ventidue mesi, che ho assunto la direzione di questo dicastero, io sono convinto che, se tornerò a ricoprire questa carica, è mio dovere portare avanti la riforma generale di questo dicastero anche sul piano parlamentare. Ho detto tante volte che questo è un dicastero non solo non conosciuto, ma, quel che è peggio, misconosciuto, mentre è invece fondamentale agli effetti dello sviluppo civile, economico e sociale del paese.

Per dichiarando che non sono nemmeno io soddisfatto, soprattutto pensando a quello che si sarebbe, invece, dovuto fare (ma abbiamo avuto anche poco tempo dal momento in cui è stata presentata la legge delega), mi sembra che questo provvedimento costituisca (ormai mi è stata rubata l'espressione) una punta di diamante che, per lo meno, apra la strada per una più ampia riforma.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Riunioni del consiglio di amministrazione*)

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno dodici consiglieri oltre il presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello di chi presiede.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

L'onorevole Mattarella ha presentato un articolo aggiuntivo 1-bis, che per il momento accantoniamo, visto che egli è assente per partecipare ad altri lavori parlamentari.

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(Uffici della direzione generale)

La direzione generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è costituita da un ufficio di segreteria, da un ufficio di coordinamento, da un ufficio relazioni internazionali, dalle direzioni centrali e dall'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(Competenza del Direttore Generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore Generale Superiore delle telecomunicazioni — Comitato consultivo).

I limiti di competenza del Direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'lettere c), d), e) e f) dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, sono elevati di 1.000 volte, quello di cui alla lettera i) dello stesso articolo unico di 2.000 volte.

Nelle stesse misure stabilite nel precedente comma sono elevati i limiti di competenza spettante all'Ispettore Generale Superiore delle telecomunicazioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 81.

Per le somme che eccedono la metà degli importi massima stabiliti dai precedenti commi, però, deve essere sentito, in luogo del Consiglio di amministrazione, il parere di un Comitato Consultivo.

Il Comitato Consultivo del Direttore Generale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è presieduto dallo stesso Direttore generale ed è composto:

— da 2 direttori compartimentali;

— dal Direttore della Ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

— da 3 direttori di servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di cui almeno due tecnici;

— da 4 rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentativo. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione ».

Il Comitato Consultivo dell'Ispettore Generale Superiore delle telecomunicazioni è presieduto dallo stesso Ispettore Generale Superiore ed è composto:

— dal Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

— da quattro direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, di cui due amministrativi;

— dal direttore della ragioneria centrale interessata alla materia in trattazione;

— da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di segretario in ciascun Comitato sono svolte da un impiegato della carriera direttiva.

Per la validità delle riunioni del Comitato consultivo debbono essere presenti, oltre il Presidente, il Direttore della Ragioneria Centrale o, in caso di assenza, un suo sostituto, ed almeno cinque membri.

Il Comitato consultivo decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni, e deve essere convocato almeno una volta al mese.

Il relatore Mancini propone di sostituire i primi tre commi con i seguenti:

« Sono ulteriormente elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309,

Sono ulteriormente elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza quali risultano dal precedente primo comma, ma non superano quelli risul-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

tanti dal precedente secondo comma, sono adottati — rispettivamente — dal Direttore Generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Ispettore Generale Superiore delle telecomunicazioni su conforme parere del competente Comitato consultivo di cui ai successivi commi ».

NANNUZZI. Signor Presidente, per una questione di forma suggerirei di eliminare l'avverbio « ulteriormente », che suona piuttosto strano all'inizio di un articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'avverbio « ulteriormente ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore, di cui ho già dato lettura, tranne la parola « ulteriormente », testé soppressa.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che, con gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ART. 3.

(Competenza del Consiglio di amministrazione, del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni)

Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza quali risultano dal precedente primo comma, ma non superano quelli risultanti dal precedente secondo comma, sono adottati — rispettivamente — dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, su conforme parere del competente comitato consultivo di cui ai successivi commi.

Il comitato consultivo del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è presieduto dallo stesso direttore generale ed è composto:

da 2 direttori compartimentali;

dal direttore centrale per i servizi di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

da 3 direttori di servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui almeno due tecnici;

da 4 rappresentanti del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Il comitato consultivo dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni è presieduto dallo stesso ispettore generale superiore ed è composto:

dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

da quattro direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, di cui due amministrativi;

dal direttore centrale per i servizi di ragioneria interessato alla materia in trattazione;

da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentativo.

La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario in ciascun comitato sono svolte da un impiegato della carriera direttiva.

Per la validità delle riunioni del comitato consultivo debbono essere presenti, oltre il presidente, il direttore centrale per i servizi di ragioneria o, in caso di assenza, un suo sostituto, ed almeno cinque membri.

Il comitato consultivo decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni, e deve essere convocato almeno una volta al mese.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(Delega)

Fermo restando quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925 n. 1196, il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di delegare senza l'osservanza della procedura prevista dal

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

predetto comma, alcune delle sue competenze ai direttori centrali e ai direttori compartimentali della predetta Amministrazione in materie diverse da quelle relative all'esercizio del bilancio.

Le facoltà di delega del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere esercitate dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni per la materia di sua competenza, nei confronti del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, e dei capi di ispettorati telefonici di zona.

Le facoltà di delega di cui ai precedenti commi non possono essere esercitate per le materie e per le somme per le quali è obbligatorio il parere del comitato consultivo previsto nel precedente articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

ART. 5.

(Istituzione della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni)

L'articolo 1 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, viene sostituito dal seguente:

« È istituita presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di grado universitario con lo scopo di impartire una istruzione superiore nel campo delle telecomunicazioni ».

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, sono sostituiti dai seguenti:

« I corsi complementari, nel numero massimo di 20, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Oltre agli insegnamenti suddetti possono essere tenute conferenze dai professori della scuola, da professori universitari e da altre persone note nel campo scientifico sia per le telecomunicazioni che per la posta e il banco-posta.

I corsi hanno la durata di un anno scolastico.

Il diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia di cui agli articoli 3, comma secondo, e 12 del regio decreto 19 agosto 1923,

n. 2483, assume la denominazione di « diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni ».

All'articolo 5 è stato presentato il seguente emendamento del relatore Mancini:

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

Fino a quando non sarà provveduto alla nomina dei professori ordinari a totale copertura dell'organico stabilito nella tabella A annessa alla legge 5 giugno 1954, n. 317, in corrispondenza dei posti non coperti l'incarico dell'insegnamento dei corsi fondamentali della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni può essere affidata anche a funzionari delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di direttore centrale che, muniti della laurea in ingegneria o in fisica, abbiano la libera docenza in materie affini presso istituti di istruzione superiore. L'incarico è conferito annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il funzionario al quale viene conferito l'incarico di cui al precedente comma è dispensato, per tutta la durata dell'incarico stesso, dalle proprie normali funzioni.

Il diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia di cui agli articoli 3, comma secondo, e 12 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, assume la denominazione di « diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 integrato con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

(Indennità di carica)

Le indennità previste dall'articolo 4 - comma 2° - del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, sono estesi ai componenti e al personale addetto alle relative segreterie del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie, della commissione centrale del dopolavoro postelegrafonico e delle commissioni centrali del personale.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

Tutte le predette indennità sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

(È approvato).

ART. 7.

(Determinazione delle attribuzioni)

Le attribuzioni dei direttori centrali, dei direttori compartimentali e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, saranno determinate con decreto ministeriale sentito il parere del consiglio di amministrazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di attuare il più ampio decentramento possibile delle competenze e lo snellimento delle procedure.

(È approvato).

ART. 8.

(Commissioni centrali per il personale)

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono istituite due commissioni centrali del personale, una per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e una per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presiedute dal Ministro, o per sua delega dal Sottosegretario di Stato, e così composte:

— per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

a) dal direttore generale o da un suo sostituto;

b) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, o da un suo sostituto;

c) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;

d) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentatività viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

e) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.

— per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

a) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da un suo sostituto;

b) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;

c) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentatività viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

d) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.

Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione centrale sono svolte da un funzionario della carriera direttiva.

I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e durano in carica quattro anni.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque membri. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.

(È approvato).

ART. 9.

(Attribuzioni delle commissioni centrali del personale)

Alle commissioni centrali per il personale di cui al precedente articolo 9 sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al consiglio di amministrazione in tutte le questioni relative al personale, con qualifica non superiore a direttore di sezione nonché quelle attualmente spettanti alle commissioni consultive centrali del personale che vengono soppresse.

Restano invariate le norme della legge 2 marzo 1963, n. 307, relative al personale degli uffici locali ed agenzie.

(È approvato).

ART. 10.

(Istituzione direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

Ai fini della attuazione di un ampio decentramento territoriale, sono istituite 16 direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alle quali devono essere attribuite, nella misura massima possibile, sotto il profilo funzionale le attribuzioni ed i poteri delle direzioni centrali, che in conseguenza vengono contemporaneamente ridotte a dieci compresa la direzione centrale degli uffici locali e delle agenzie.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.—TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

Le direzioni compartimentali hanno la circoscrizione e le sedi seguenti:

Piemonte-Val d'Aosta.	Sede	Torino
Lombardia	«	Milano
Veneto	»	Venezia
Friuli-Venezia Giulia	»	Trieste
Trentino-Alto Adige	»	Trento
Liguria	»	Genova
Emilia-Romagna	»	Bologna
Toscana	»	Firenze
Marche-Umbria	»	Ancona
Lazio	»	Roma
Abruzzi-Molise	»	Pescara
Campania	»	Napoli
Puglia-Lucania	»	Bari
Calabria	»	Reggio Calabria
Sardegna	»	Cagliari
Sicilia	»	Palermo

La istituzione delle direzioni compartimentali e la soppressione delle direzioni centrali saranno effettuate gradualmente; ma debbono avere inizio entro un anno ed essere completate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno debbono essere emanate le norme per la nuova organizzazione degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno assegnati alle direzioni compartimentali i compiti di gestione, attualmente svolti dagli uffici centrali che, in conseguenza, rimarranno competenti esclusivamente in materia di normativa, coordinamento, propulsione e controllo dei servizi postali, di banco-posta e di telecomunicazioni.

L'articolo 2 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, è soppresso.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

(*Struttura della direzione compartimentale*)

Le direzioni compartimentali saranno costituite dai seguenti uffici:

- Ufficio di segreteria, personale e affari generali;
- Ufficio di ispezione con annesso nucleo di polizia postale;
- Ufficio amministrativo e di coordinamento dei servizi di istituto;

- Ufficio lavori e patrimonio;
- Ufficio automezzi.

Alle direzioni compartimentali sono preposti funzionari con qualifica di direttore centrale; gli uffici dipendenti saranno diretti da impiegati con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, coadiuvati da impiegati della carriera direttiva.

Il decreto ministeriale di cui al penultimo comma del precedente articolo 11, specificherà le materie attualmente di competenza degli organi centrali che saranno attribuite agli uffici compartimentali, in aggiunta a quelle proprie degli ispettorati provinciali, dell'escoposte, delle sezioni tecniche del movimento postale, degli uffici lavori e dei centri e sottocentri automezzi, che in conseguenza diventano parte integrante delle direzioni compartimentali.

Le ispezioni provinciali, le sezioni tecniche del movimento postale, i centri ed i sottocentri automezzi e gli uffici lavori già esistenti in sede diversa da quella degli uffici compartimentali possono conservare l'attuale ubicazione e sono trasformati in sezioni autonome alle dipendenze del direttore compartimentale.

I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche restano nelle sedi attuali e passano alle dipendenze della direzione compartimentale quali uffici autonomi e conservano le attuali competenze alle quali si aggiungono tutte le altre incombenze relative alla direzione tecnica dei servizi telegrafici e radioelettrici.

All'articolo 11 è stato presentato dal relatore Mancini il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Alle direzioni compartimentali sono preposti funzionari con qualifica di direttore centrale o di ispettore generale, gli uffici dipendenti saranno diretti da funzionari con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, coadiuvati da impiegati della carriera direttiva.

Pongo in votazione l'emendamento di cui è stata data lettura.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 così emendato.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

(Attribuzioni del direttore compartimentale)

Spetta in particolare al direttore compartimentale nell'ambito della circoscrizione:

a) coordinare l'esercizio dei servizi postali e di telecomunicazioni secondo le direttive del Ministro e del direttore generale;

b) sovrintendere alla attività degli organi periferici;

c) adeguare l'organizzazione dei servizi alle esigenze che si manifestano;

d) coordinare e trasmettere alla direzione generale, entro il 31 gennaio di ciascun anno e previo parere del comitato tecnico amministrativo, i programmi di spesa redatti dagli organi compartimentali e dalle direzioni provinciali in relazione alle esigenze prevedibili per l'esercizio finanziario successivo; coordinare i programmi riguardanti anche altre direzioni compartimentali sentiti i direttori compartimentali interessati e i comitati tecnici amministrativi competenti;

e) elaborare le proposte di programmi pluriennali per lo sviluppo, l'ammodernamento e il riassetto di edifici, impianti e strutture organiche operative del compartimento, tenendo conto delle previsioni dei programmi economici e urbanistici regionali; verificare annualmente lo stato di attuazione dei programmi pluriennali dell'Amministrazione, ai fini della loro realizzazione nei termini previsti, limitatamente agli obiettivi assegnati alla direzione compartimentale; esprimere — a richiesta dei competenti organi — il giudizio di idoneità sulle aree riservate alla costruzione di edifici e di impianti postali e di telecomunicazioni, in sede di elaborazione ed approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, da parte delle amministrazioni comunali;

f) approvare i contratti stipulati dai competenti organi delle direzioni compartimentali e dai capi degli uffici periferici a seguito di asta pubblica o licitazione privata quando l'importo non superi le lire 20.000.000 e quelli a trattativa privata quando l'importo non superi lire 5.000.000 nonché le relative variazioni;

g) approvare l'esecuzione di servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le lire 5.000.000;

h) autorizzare le liti attive e quelle passive, sentita l'Avvocatura di Stato, competente per ciascuna provincia, quando l'oggetto della controversia non superi le lire 5.000.000;

i) autorizzare la transazione di vertenze, sentito il parere di cui alla lettera precedente,

quando ciò che l'Azienda abbandona o rinuncia non superi le lire 3.500.000;

l) approvare la non applicazione di penali quando la somma controversa o che la Azienda abbandona non superi le lire 250.000;

m) approvare progetti di lavori o di approvvigionamenti quando l'importo non superi le lire 20.000.000.

I limiti di somma previsti nelle lettere f), g), h), i), l) e m) del precedente comma sono raddoppiati quando i provvedimenti sono adottati su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo di cui al successivo articolo 13.

Il direttore compartimentale riveste la qualifica di funzionario delegato ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione dei limiti massimi globali di somma entro i quali gli organi compartimentali e provinciali potranno emanare nel corso dell'esercizio finanziario i provvedimenti di spesa attribuiti alla loro competenza dalla presente legge o dalle vigenti disposizioni e per delega, il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'inizio di ciascun esercizio, ripartirà tra le direzioni compartimentali i due terzi dei fondi stanziati in ciascun capitolo. Il restante terzo sarà accantonato a disposizione dello stesso direttore generale sia per le eventuali spese ordinate direttamente dall'amministrazione centrale, sia per poterne fare l'assegnazione, con successivi provvedimenti, a quegli organi nei quali, nel corso dell'esercizio vengano a determinarsi particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi già ad essi assegnati. Nel corso dell'esercizio, in relazione ad eventuali variazioni delle esigenze dei singoli organi, il direttore generale può disporre modifiche al riparto dei fondi.

Il direttore generale, ove ricorrano particolari esigenze tecnico-amministrative e funzionali, potrà disporre — su conforme parere del consiglio di amministrazione — che per determinati capitoli non si proceda al riparto previsto dal precedente comma o che si proceda in misura diversa.

Il direttore compartimentale all'inizio di ciascun esercizio disporrà tra gli organi dipendenti il riparto dei due terzi dei fondi assegnatigli in conformità alle disposizioni del presente articolo, accantonando il rimanente

terzo sia per le spese ordinate direttamente sia per farne l'assegnazione a quegli organi nei quali, nel corso dell'esercizio, vengano a determinarsi particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi ad essi assegnati. È in facoltà del direttore compartimentale di procedere nel corso dell'esercizio, a modifiche del predetto riparto in relazione ad eventuali variazioni delle esigenze di servizio.

Il direttore compartimentale, ove ricorrano particolari esigenze tecnico-amministrative e funzionali, potrà disporre — su conforme parere del comitato tecnico-amministrativo — che per determinati capitoli non si proceda al riparto dei fondi ricevuti in assegnazione o che vi si proceda in misura diversa.

Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, si applicano anche alle direzioni compartimentali per quanto dalla presente legge attribuito alla loro competenza. Le disposizioni degli articoli 21 — ultimo comma — e 23 del predetto decreto n. 619, rimangono in vigore fino alla data di istituzione, di ciascuna direzione compartimentale.

Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e nei confronti dei capi degli ispettorati telefonici di zona.

All'articolo 12 sono stati presentati dal relatore Mancini i due seguenti emendamenti:

Sostituire, nel primo comma, le lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* con le seguenti:

f) approvare i contratti stipulati dai competenti organi delle direzioni compartimentali e dai capi degli uffici periferici a seguito di asta pubblica o licitazione privata quando l'importo non superi lire 6.000.000 e quelli a trattativa privata quando l'importo non superi lire 3.000.000 nonché le relative variazioni;

g) approvare l'esecuzione di servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi lire 1.500.000;

h) autorizzare le liti attive e quelle passive, sentita l'avvocatura di Stato, competente per ciascuna provincia, quando l'oggetto della controversia non superi lire 3.000.000;

i) autorizzare la transazione di vertenze, sentito il parere di cui alla lettera precedente, quando ciò che l'Azienda abbandona o rinuncia non superi lire 1.200.000;

l) approvare progetti di lavori o di approvigionamenti quando l'importo non superi lire 3.000.000.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I limiti di somma previsti nelle lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* del precedente comma sono raddoppiati quando i provvedimenti sono adottati su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo di cui al successivo articolo 13.

Pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 12.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 così emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

(Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale)

Presso ogni direzione compartimentale è costituito un comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal direttore compartimentale di cui fanno parte:

- 3 direttori provinciali;
- 2 funzionari direttivi della carriera amministrativa applicati agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;
- 1 direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;
- 1 funzionario direttivo della carriera tecnica applicato agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;
- 4 dipendenti degli uffici compartimentali o periferici, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, di cui uno appartenente agli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni. La rappresentatività è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della carriera direttiva o di concetto.

La nomina dei comitati tecnici consultivi è fatta dal direttore generale, su proposta del direttore compartimentale.

I membri restano in carica quattro anni.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque membri, oltre il presidente. Il comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del comitato tecnico-amministrativo possono essere invitati, quali esperti, rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti locali territoriali quando debbano essere trattate questioni che possono interessare la rispettiva competenza.

Il comitato tecnico-amministrativo si riunisce almeno una volta al mese ed esprime il proprio parere sui punti *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma del precedente articolo 12.

Deve, inoltre, essere sentito quando le somme previste dai successivi punti *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)*, siano superate fino al doppio o siano comunque superate per delega conferita dal direttore generale in base a quanto previsto del precedente articolo 4.

CANESTRARI. Propongo un emendamento all'ultimo alinea del primo comma, inteso a sostituire il numero di 4 dipendenti con 5 dipendenti, di cui 2 appartenenti agli uffici locali.

MANCINI, *Relatore*. Ritengo che con questo emendamento potrebbero essere meglio rappresentate le effettive forze numeriche degli uffici locali.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Prego di non insistere sull'emendamento, che turberebbe l'equilibrio generale che si è raggiunto nel provvedimento. Dobbiamo cercare di fare di tutto per riuscire ad approvare questo stralcio di riforma senza complicazioni.

NANNUZZI. Ma qualche miglioramento ritengo che si possa apportare.

CANESTRARI. L'emendamento tende proprio a dare un maggiore equilibrio.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Devo ricordare che il testo è stato compilato in sede di Comitato misto.

CANESTRARI. In sede di Comitato misto erano stati previsti 3 rappresentanti e non 4.

MANCINI ANTONIO, *Relatore per la X Commissione*. È stato conservato un solo posto. Devo però fare osservare che se volessimo considerare il quantitativo numerico degli appartenenti a questa particolare carriera, la richiesta dell'onorevole Canestrari apparirebbe più che giustificata. Poiché però nasce a questo punto una questione di proporzioni fra i rappresentanti dell'amministrazione e quelli del personale, riterrei opportuno aumentare, portandolo a 3, il numero dei fun-

zionari direttivi, per mantenere appunto lo equilibrio raggiunto dal Comitato.

CANESTRARI. Aderisco alla proposta del relatore portando il numero dei rappresentanti da 4 a 5 di cui 2 degli uffici locali, e da 2 a 3 il numero dei direttori provinciali.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Sono d'accordo.

MANCINI ANTONIO, *Relatore per la X Commissione*. Sono anch'io d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Canestrari accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 così emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

(*Organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*)

Gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono le direzioni compartimentali. Gli organi periferici delle direzioni compartimentali sono le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, compresa la direzione circondariale di Pordenone, cui sono preposti funzionari di direttore di divisione.

Dalle direzioni provinciali e circondariale predette dipendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, i recapiti e le ricevitorie.

La istituzione, la riunione, le modificazioni e la soppressione degli organi dipendenti dalle direzioni provinciali e circondariale di cui al precedente comma, nonché il relativo ordinamento, sono disposti con provvedimento del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto di cui al quarto comma del precedente articolo 12, previa autorizzazione del direttore generale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale.

I poteri attribuiti al direttore compartimentale dal 1° comma lettere *f)*, *g)* e *l)* dell'articolo 12 della presente legge devono essere dallo stesso delegati ai direttori provinciali nei limiti indicati ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619. È in facoltà del direttore comparti-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

mentale delegare i poteri medesimi anche per cifre superiori, con l'approvazione del direttore generale.

PITZALIS, *Relatore*. Signor Presidente, abbiamo già approvato l'articolo 11 in cui si dice « alle direzioni compartimentali sono preposti funzionari con le qualifiche di direttore centrale; gli uffici dipendenti saranno diretti da impiegati con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, coadiuvati da impiegati della carriera direttiva ». Per essere conseguenti, propongo di aggiungere, dopo la parola « Pordenone », al primo comma: « alle quali sono preposti funzionari con qualifica di ispettore generale. In mancanza di personale con tale qualifica le funzioni di dirigente sono affidate a funzionari con qualifica di direttore di divisione con provvedimento del Ministro sentito il consiglio di amministrazione ».

Propongo questo emendamento per stabilire il principio che a capo di questi uffici vi sia un ispettore generale, per porli alla pari con i capi degli altri uffici provinciali. Mi sembra che in tal modo assicureremmo una maggiore capacità direttiva degli uffici stessi. Per quanto riguarda le direzioni compartimentali, è stabilito che a capo sia un funzionario con qualifica di direttore generale, perché deve essere un pari grado dei capi di tutti gli altri uffici provinciali, come gli intendenti di finanza, i capi dei provveditorati agli studi, i capi compartimentali delle foreste, ecc.

NANNUZZI. Vorrei sapere dal ministro quale è la qualifica dei funzionari attualmente preposti alle direzioni provinciali dell'amministrazione; sono ispettori generali o direttori di divisione. Oppure entrambi, a seconda dell'importanza della provincia?

MARTUSCELLI. Si tratta generalmente di direttori di divisione, ma nelle province più importanti ve ne sono anche ispettori generali.

NANNUZZI. Abbiamo, quindi, una diversa soluzione del problema: a seconda dell'importanza della provincia vi è a capo della direzione un ispettore generale o un capo di divisione. Ora, però, stabilire per legge che tutte le direzioni provinciali devono essere affidate a ispettori generali significa porre la necessità di un aumento del numero degli ispettori generali per poter coprire tutti i posti e far, quindi, fronte al dettato della legge.

D'altra parte, non possiamo neppure aggiungere, come proposto dall'emendamento

Pitzalis, che se mancano gli ispettori generali li si sostituisce con direttori di divisione, perché una legge può prevedere soltanto una mancanza temporanea; dovuta a malattia, impedimento, tempo tecnico per la sostituzione, ma non può certo stabilire prima che tutti i dirigenti di quel particolare ufficio devono necessariamente essere in un certo grado e poi contraddirsi prevedendo il caso che di funzionari di quel grado non ve ne sia a sufficienza.

MARTUSCELLI. Sono in linea di principio contrario a stabilire per legge che tutte le direzioni provinciali devono essere affidate a funzionari con qualifica di ispettore generale, quanto meno perché in tal modo si muterebbe rispetto al sistema vigente per tutto il resto dell'apparato statale: intendenza di finanza, provveditorati agli studi e così via. Attualmente tali funzionari sono in maggioranza ispettori generali, ma, comunque, è preferibile lasciare un certo margine all'amministrazione, altrimenti, tra l'altro, inflazioneremmo tale qualifica di ispettore generale, cui oggi compete una responsabilità maggiore di quella limitata al territorio di una provincia.

Sono, pertanto, contrario all'emendamento Pitzalis.

MANCINI ANTONIO, *Relatore per la X Commissione*. Questo emendamento implica senza dubbio numerose questioni. La prima, da cui conviene subito sgombrare il terreno, è che non vi sarebbe affatto necessità di aumentare il numero dei posti in organico di ispettore generale perché ve ne è attualmente a sufficienza per far fronte a quanto richiesto dall'emendamento Pitzalis.

Se però questo può essere un punto di favore dell'emendamento ve ne sono altri contro. Il primo va ricercato in una questione di ordine pratico, in quanto non sarebbe certo vista con favore da nessuno degli interessati una norma che implicasse la necessità di trasferire un gran numero di persone, cosa che sarebbe inevitabile, in quanto attualmente circa la metà delle direzioni provinciali sono affidate a funzionari con la qualifica di capo divisione.

Ve ne è, però, un'altra di ragione, ben più determinante, e precisamente quella attinente al lato economico della faccenda. Se, infatti, venissero attribuite ai capi divisione mansioni superiori a quelle previste dalla loro qualifica, sarebbe necessario, come per qualsiasi altro funzionario statale, concedere immediatamente a tali funzionari un aumento di stipendio pari alla differenza tra quanto guada-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

gnano attualmente e quanto previsto per il grado di cui assumono in pratica le funzioni, oltre alla corresponsione di un diritto di funzione in occasione delle promozioni.

Tutto questo a me personalmente farebbe molto piacere, visto che si tratterebbe di cosa equa e giusta, ma una tale modifica ci porrebbe nella necessità di dover rimettere ancora una volta questo provvedimento all'esame del tesoro, e questa è una cosa che non può certo far piacere a nessuno di noi.

Vorrei, pertanto, proporre all'onorevole Pitzalis di accettare un emendamento al suo emendamento, con cui si dica che normalmente le direzioni provinciali sono affidate a ispettori generali ma che è facoltà del ministro assegnare questo posto anche a funzionari con la qualifica di capi divisione. In tal modo, se questa scelta è rimessa alla discrezionalità del ministero competente, non scatta il congegno che ho illustrato e che determina ulteriori oneri finanziari e nello stesso tempo si avrebbe un notevole beneficio sia per l'amministrazione che per i direttori di divisione.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Credo che neppure in questo modo sfuggiremmo ad un maggiore onere; dobbiamo, quindi, procedere con estrema cautela, perché qualsiasi slittamento da questo punto di vista complica tutti i nostri problemi.

PITZALIS, *Relatore per la I Commissione*. Con il mio emendamento non si intende affatto aumentare il numero degli ispettori generali, visto che per far ciò sarebbe necessario un ampliamento del ruolo relativo; desidero invece, basandomi sul ruolo attuale, ricollegarmi a quanto stabilito dall'articolo 11, nel quale è contenuta una norma (da noi recentemente approvata) in base alla quale gli uffici dipendenti possono essere diretti da funzionari con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione.

Seguendo questo principio, e non accettando la modifica proposta dall'onorevole Mancini, ritengo che non si debba lasciare molta discrezionalità all'amministrazione, perché altrimenti molti ispettori generali continueranno a lavorare poco o nulla e gli uffici provinciali saranno occupati da direttori di divisione, ma si debba stabilire che in linea di massima, quei posti devono essere ricoperti da ispettori generali ma che in particolari situazioni possono anche essere mantenuti nel loro posto direttori di divisioni che già dirigano direzioni provinciali.

NANNUZZI. Noi non avremmo niente in contrario a stabilire per legge che gli uffici provinciali devono essere affidati a ispettori generali, visto che senz'altro questi sono in numero sufficiente, però ci rendiamo conto che questo andrebbe contro gli interessi di tutti coloro che attualmente ricoprono l'incarico di direttori provinciali pur non avendo la qualifica di ispettori generali. Se mai, quindi, potremmo stabilire che direttore provinciale deve essere un ispettore, come è attualmente. Però l'alternativa non può essere accettata in quanto porta automaticamente, che nel caso vi sia un direttore di divisione, questi deve percepire l'indennità corrispondente alle funzioni dell'ispettore generale.

Dobbiamo attenerci anche in questo caso a quanto abbiamo stabilito all'articolo 11 per i direttori compartimentali.

PRESIDENTE. In sostanza gli onorevoli Relatori hanno proposto un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 14, che suona così: « cui sono proposti ispettori generali o direttori di divisione ».

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Capisco lo spirito dell'emendamento, però non sono del tutto tranquillo.

PITZALIS, *Relatore della I Commissione*. Sono d'accordo con il testo dell'emendamento letto dal Presidente.

Ritiro, pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento nella formulazione di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Comitato ristretto, con l'emendamento testé approvato, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 15, 16, 17 e 18, nel testo proposto dal Comitato ristretto, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 15.

(*Servizi di ragioneria, economato e cassa, nelle direzioni compartimentali*)

Nelle direzioni compartimentali il servizio di ragioneria, di economato e cassa, è disimpegnato dai corrispondenti organi della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni della sede della direzione compartimentale.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

ART. 16.

(Commissioni consultive del personale periferico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sostituiti dai seguenti:

« Presso ogni direzione provinciale o circondariale postelegrafica la commissione consultiva del personale è composta:

- 1) dal direttore provinciale che la presiede;
- 2) da due ispettori nominati dal direttore compartimentale;
- 3) da tre impiegati della carriera direttiva o di concetto, nominati dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale;
- 4) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale ».

I commi primo e terzo dell'articolo 27 della stessa legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la validità delle sedute è necessaria la presenza oltre che del presidente, di almeno cinque membri e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo comma e ai numeri 2), 3) e 4 del terzo comma dell'articolo 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

I primi due commi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sostituiti dal seguente:

« Le commissioni consultive del personale hanno il compito:

- a) di compilare e proporre alle competenti direzioni compartimentali le graduatorie locali del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie aventi titolo a partecipare a scrutini di promozioni per merito comparativo o a scelta;
- b) di compilare e proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento in altre sedi;
- c) di esprimere motivato parere all'organo competente, nei casi previsti dal quarto

comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) di esprimere motivato parere all'organo competente nei casi in cui occorra conferire funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita da impiegati appartenenti a carriere diverse da quella direttiva;

e) di istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi formulando proposte da inviare all'organo competente a decidere;

f) di esprimere parere sull'assunzione di personale straordinario limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili riservati ai figli di dipendenti o ex dipendenti, nonché alle vedove del personale deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione;

g) di proporre alla direzione compartimentale i provvedimenti necessari per assicurare la piena funzionalità dei servizi e il loro efficace coordinamento, nonché i programmi di spesa conseguenti;

h) di esprimere parere sugli elenchi provinciali e zionali degli aspiranti alle assunzioni straordinarie di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376;

i) di esprimere parere sugli atti di concessioni di servizio di competenza del direttore provinciale, con particolare riguardo alla equità del trattamento economico del personale destinato ai servizi stessi.

Le commissioni consultive provinciali sono nominate con provvedimento del direttore compartimentale e durano in carica 4 anni.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale e nell'ambito della relativa circoscrizione. I rappresentanti del personale rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso alla predetta data ».

(È approvato).

ART. 17.

(Competenza delle commissioni consultive e dei consigli di disciplina provinciali per il personale degli uffici della direzione compartimentale)

Per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso le direzioni compartimentali e gli uffici autonomi dipendenti sono competenti, per la rispettiva materia, il consiglio provinciale di disciplina e la commissione consultiva della direzione provinciale coesistente alla direzione compartimentale.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

Il personale di cui al primo comma partecipa alle elezioni dei rappresentanti del personale della predetta direzione provinciale.

Il consiglio provinciale di disciplina e la commissione consultiva provinciale, quando trattano questioni relative al personale delle direzioni compartimentali, sono presieduti dal direttore compartimentale.

(È approvato).

ART. 18.

(*Officine postali e di telecomunicazioni*)

Con provvedimento del direttore generale possono essere istituite, ove le esigenze di servizio lo richiedano, presso le direzioni compartimentali, provinciali e circondariale e presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche:

- a) officine postali;
- b) officine telegrafiche;
- c) officine di posta pneumatica;
- d) officine automezzi;
- e) officine postelegrafiche;
- f) officine postali e di posta pneumatica;
- g) officine postelegrafiche e di posta pneumatica.

Nelle officine di cui ai punti e), f) e g) possono essere incorporate anche quelle di cui al punto d).

L'ordinamento, le attribuzioni, la dipendenza tecnica ed amministrativa, e le norme per il funzionamento delle suddette officine sono stabilite con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione.

Al personale delle predette officine applicato a mansioni non indicate nelle tabelle B) e D), allegate alla legge 27 maggio 1961, n. 465, compete la seconda maggiorazione del premio di esercizio nella misura prevista dalla predetta dalla tabella B - lettera G), sub c) - c).

Le officine di cui ai precedenti commi possono essere istituite anche nell'ambito di uffici principali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

(*Collocamento fuori ruolo*)

Gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che rivestono una qualifica superiore a quella di ispettore generale possono essere collocati fuori ruolo a norma degli articoli 58 e 59 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere disposti non oltre un anno dalla data di istituzione dell'ultima direzione compartimentale e comunque in numero non superiore a sette.

L'onorevole Relatore Pitzalis ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere l'articolo 19.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 19.

(Non è approvato).

L'articolo 19 s'intende pertanto soppresso.

Poiché agli articoli 20, 21, 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 20.

(*Rapporto informativo e giudizio complessivo*)

L'articolo 21 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono abrogati.

Per ogni impiegato delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica inferiore a direttore centrale o equiparata deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Nel rapporto informativo e nel giudizio complessivo deve tenersi conto degli elementi indicati per ciascuna carriera negli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del dipendente.

Il giudizio complessivo che comunque contrasti con le risultanze del rapporto informativo deve essere motivato.

Qualora non si ritenga di apportare variazioni all'ultimo rapporto informativo ed al relativo giudizio complessivo, si procederà - per non oltre un triennio - soltanto alla comunicazione al dipendente della conferma del giudizio complessivo relativo al precedente anno.

Avverso il giudizio complessivo, o la conferma di cui al precedente comma, l'impiegato può ricorrere al consiglio di amministrazione, se riveste una qualifica superiore a direttore

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

di sezione ovvero se il giudizio gli è stato attribuito dalla commissione centrale del personale, e a tale organo collegiale negli altri casi, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

Il ricorso deve pervenire, entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio complessivo o della conferma all'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

La deliberazione del consiglio di amministrazione e della commissione centrale del personale è provvedimento definitivo.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri e le modalità per la compilazione e la conservazione dei rapporti informativi e delle notifiche dei giudizi complessivi e sono stabiliti i relativi modelli. Con lo stesso decreto è stabilita la competenza ai fini della compilazione dei rapporti informativi e della formulazione dei giudizi complessivi.

(È approvato).

ART. 21.

(Concorsi regionali o provinciali)

I concorsi per l'accesso al ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici e al ruolo organico della carriera di concetto dei geometri possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province e tutti i cittadini possono parteciparvi.

I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di assunzione.

(È approvato).

ART. 22.

(Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva)

L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono sostituiti dal seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere esecutive degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori nonché del personale specializzato, delle stazioni ed officine telefoniche è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di

istituto professionale limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso ».

(È approvato).

ART. 23.

(Assunzione di idonei)

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 832, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli idonei che nella graduatoria eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Il Ministro, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione ha facoltà di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche per i posti che si rendano disponibili nei ruoli delle carriere direttive e di concetto delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro due anni dall'approvazione della graduatoria dei relativi concorsi, nel limite massimo rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento dei posti messi a concorso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

ART. 24.

(Rappresentanti del personale nelle commissioni dei concorsi interni)

Delle commissioni giudicatrici nei concorsi interni che siano banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in applicazione di leggi speciali, per passaggi di carriera, di ruolo o per avanzamenti, fanno parte tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

I rappresentanti del personale devono appartenere alla carriera nella quale avviene lo avanzamento o il passaggio dei candidati.

L'onorevole Pitzalis, Relatore per la I Commissione, ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere l'articolo 24.

PITZALIS, *Relatore per la I Commissione*. Le ragioni che mi spingono a proporre la soppressione di questo articolo sono determinate dal fatto che le commissioni d'esame sono organi tecnici, costituiti per l'accertamento della preparazione professionale dei candidati. L'organo tecnico, pertanto, deve essere una emanazione dell'organo amministrativo e del potere esecutivo ed in nessun modo può essere completato con rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Una norma, quasi analoga, è stata approvata anche per l'azienda delle ferrovie dello Stato, ma non si può non rilevare l'inopportunità della stessa.

È da rilevare che la presenza di rappresentanti sindacali nelle commissioni esaminatrici non ha funzione solo di ascolto, ma anche di giudizio. Questo è illegittimo, in quanto contrasta con la Costituzione e con l'ordinamento giuridico.

I rappresentanti del personale designati dall'organizzazione sindacale si aggiungono, quindi, agli altri membri, rendendo tra l'altro più oneroso e numeroso il collegio sindacale (oltre a basare il loro giudizio su elementi diversi).

Devo, inoltre, rilevare che, a mio avviso, la presenza di sindacalisti nelle commissioni di esame non è certo in armonia con le funzioni che le norme vigenti e la stessa Costituzione, attribuiscono alle organizzazioni sindacali.

Per tali motivi chiedo la soppressione dell'articolo 24.

MARTUSCELLI. Le argomentazioni dell'onorevole Pitzalis non sono del tutto infondate. Egli sostiene che per accertare la capacità tecnica occorrono tecnici, non rappresentanti dei sindacati.

PITZALIS, *Relatore per la I Commissione*. Non ho detto questo. Contesto il potere di nomina dei rappresentanti dei sindacati, non la loro capacità di giudizio.

MARTUSCELLI. Poiché si tratta di un problema delicato, vorrei esporlo con una certa franchezza.

Vorrei rilevare che tra gli appartenenti alla stessa carriera può rientrare l'ultimo entrato in carriera o l'ultimo classificato, cioè uno che non è in grado di giudicare chi ha dieci anni di più di carriera o chi si è classificato primo nel concorso. Detto questo, vorrei passare alla conclusione opposta. Vorrei dire, cioè, che questo vale principalmente per i concorsi

esterni, nei quali sarebbe gravissimo che interferissero criteri diversi da quello della competenza, indispensabile per accedere ai pubblici concorsi. Ma nei concorsi interni oltre al giudizio tecnico si rendono opportune valutazioni di carattere diverso come, per esempio, il rapporto del direttore dell'ufficio.

Ma la considerazione più importante che ci porta a respingere la tesi dell'onorevole Pitzalis è che i rappresentanti dei sindacati non sono determinanti dal punto di vista numerico, poiché sono presenti in minoranza. Abbiamo l'esempio di altre commissioni presso la direzione provinciale delle poste — una presieduta da un magistrato con funzioni consultive per i trasferimenti, e una presieduta dallo stesso direttore provinciale — nelle quali i rappresentanti dei sindacati prospettano la loro tesi, sulla quale, tuttavia, prevalgono le esigenze dell'ufficio.

Per queste considerazioni sono favorevole all'inclusione dei rappresentanti sindacali nelle commissioni di esame.

NANNUZZI. Ritengo di poter racchiudere il mio intervento ricordando ai colleghi che abbiamo votato una norma del genere riguardante le ferrovie dello Stato; non possiamo quindi decidere in difformità da quanto abbiamo deciso recentemente.

Se non erro, l'onorevole Pitzalis è segretario generale di un sindacato di dirigenti; è strano, quindi, che egli sostenga che i sindacati non possano assolvere a funzioni nuove, quale quella della rappresentatività non solo in senso stretto degli interessi di categoria, ma anche nel senso più alto; i sindacati, cioè, possono e devono spaziare negli interessi più generali dei dipendenti e dei loro rappresentanti, per vedere come viene gestita un'azienda, come ha luogo una promozione, come viene applicata una legge, ecc. Perché i sindacati non devono avere questa capacità?

PITZALIS, *Relatore per la I Commissione*. Le ricordo, onorevole Nannuzzi, che siamo in tema di concorsi.

NANNUZZI. A meno che il collega Pitzalis non voglia sostenere che i comitati interni per i concorsi interni debbano essere formati esclusivamente da funzionari direttivi.

PITZALIS, *Relatore per la I Commissione*. Non intendo affatto sostenere questo. Ho semplicemente rilevato che in Italia il sistema dei concorsi è regolato con legge di carattere generale, che non è opportuno modificare con una norma di carattere particolare.

NANNUZZI. Per concludere, ritengo che questo articolo debba essere approvato non solo perché recentemente abbiamo approvato

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

una norma analoga per le ferrovie dello Stato, ma anche perché il principio di estendere la attività e la funzione dei sindacati è un principio democratico che dev'essere affermato e sostenuto, nonostante quello che pensa in questo campo specifico il collega Pitzalis.

ARMATO. Le argomentazioni esposte dall'onorevole Pitzalis circa il ruolo dei sindacati non mi trova d'accordo. Prego, quindi, l'onorevole Pitzalis di voler ritirare il suo emendamento. Infatti, la partecipazione dei rappresentanti del sindacato realizza un rapporto di mobilità interna in seno all'amministrazione. Questo è un principio affermato ovunque e il volerlo negare accentuerebbe il carattere di distinzione della pubblica amministrazione.

LIZZADRI. Questa è una legge complessa e fa parte del problema dell'introduzione dei sindacalisti in questa commissione. In tutti i settori stiamo cercando di portare i sindacalisti nell'ambito dello Stato. L'articolo del resto non presenta una novità, in quanto analoga norma è stata approvata per le ferrovie dello Stato. Noi, quindi, siamo favorevoli all'introduzione dei rappresentanti dei sindacati nazionali.

MANCINI, *Relatore per la X Commissione*. Ritengo che l'articolo debba essere approvato, in quanto penso che a distanza di pochi mesi non si possa risolvere in maniera diversa una questione sulla quale abbiamo discusso a fondo.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Anche per ragioni di parallelismo con quanto abbiamo fatto per le ferrovie dello Stato, sono favorevole a questo articolo.

PITZALIS, *Relatore per la I Commissione*. Dichiaro di mantenere l'emendamento presentato. La riforma dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni avrebbe dovuto essere contestuale anche per quanto riguarda la formazione delle commissioni giudicatrici.

SANTAGATI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Pitzalis, in quanto non credo che questa serie di norme possa essere presentata come una vera e propria riforma, perché si è semplicemente tentato di risolvere alcuni aspetti settoriali del più vasto e complesso problema della riforma.

E ritengo che sarebbe stato opportuno che la rappresentanza sindacale fosse composta di quattro rappresentanti, quante cioè sono le federazioni nazionali in campo sindacale. Non è possibile nemmeno fissare in una norma di legge una rappresentanza legata ai risultati delle ultime elezioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Pitzalis ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 24. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 24.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

(Decentramento promozioni a ruolo aperto)

Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 10 le promozioni a ruolo aperto nei ruoli organici del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono conferite, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza senza demerito nella qualifica inferiore prescritto dalle vigenti disposizioni.

Dette promozioni sono disposte con provvedimenti adottati:

- dal direttore compartimentale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il personale degli uffici compartimentali e degli organi periferici dipendenti. Il direttore compartimentale di Roma è competente anche per le promozioni a ruolo aperto del personale degli organi centrali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

- dal direttore centrale del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il personale dell'Azienda medesima.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni saranno determinati previo parere della competente commissione centrale del personale di cui al precedente articolo 9 i criteri da osservarsi per il conferimento delle promozioni previste dal presente articolo.

Fino alla istituzione di ciascuna direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni le attribuzioni previste dal presente articolo sono devolute al direttore centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

(Decentramento in materia di trasferimenti)

I provvedimenti relativi ai movimenti degli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazio-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

ni sono disposti con l'osservanza delle procedure attualmente vigenti:

— dal Ministro per gli impiegati con funzioni di direttore centrale e di direttore compartimentale e di capo di ispettorato telefonico di zona;

— dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli impiegati della carriera direttiva degli uffici centrali dell'Amministrazione stessa, nonché per gli impiegati della carriera direttiva da una direzione compartimentale ad altra;

— dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati della carriera direttiva degli uffici centrali dell'azienda stessa, nonché per gli impiegati della carriera direttiva da un ispettorato di zona ad altro;

— dai direttori centrali del personale, nell'ambito della rispettiva Azienda, per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e per i salariati degli uffici centrali, nonché per gli impiegati delle stesse carriere e per i salariati da una direzione compartimentale ad altra e da un ispettorato di zona ad altro;

— dal direttore centrale degli uffici locali e delle agenzie per il personale degli uffici medesimi, da una direzione compartimentale ad altra;

— dai direttori compartimentali e dai capi degli ispettorati telefonici di zona, per i dipendenti impiegati e salariati nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

— dai direttori provinciali o circondariale e dai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per i dipendenti impiegati e salariati della rispettiva provincia, circondario o circoscrizione.

I criteri da osservarsi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del Ministro, sono determinati dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per tutto il personale della Amministrazione medesima, e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per tutto il personale dell'Azienda medesima, sentita la commissione centrale del personale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PITZALIS, *Relatore per la I Commissione*. Avevo proposto lo scorrimento fra i coefficienti 302, 340, 344 e 402, ma la mia proposta

non è stata accolta dal Comitato ristretto anche perché in quella sede furono stralciate molte altre norme e fu richiesto che la carriera aperta fosse riconosciuta anche per altre categorie; ciò che non ha alcuna analogia con quanto è stato fatto nell'azienda ferroviaria. Io, tenendo presente quanto è stato fatto in sede di legge stralcio per il personale del ministero dei trasporti, ripropongo la questione e se la Commissione non intende accogliere la mia richiesta, desidero che resti agli atti che nella richiesta stessa, per ragioni di principio, insisto.

NANNUZZI. Vorrei precisare che l'emendamento che il relatore dice di aver presentato al segretario della Commissione era stato presentato in sede di Comitato ristretto insieme ad altri tre articoli aggiuntivi del sottoscritto. Quello presentato dal collega Pitzalis riguardava la carriera direttiva, quelli da me presentati riguardavano le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria. In sede di Comitato ristretto, di fronte a questi quattro articoli aggiuntivi, il relatore ed il Ministro hanno dichiarato che non potevano accedere alle proposte avanzate e che, quindi, avrebbero proposto alla Commissione un testo nel quale fossero stralciate queste quattro proposte, come è avvenuto.

ARMATO. Ritengo che l'emendamento Pitzalis si possa approvare nella misura in cui non pregiudichi l'iter del provvedimento.

MANCINI, *Relatore per la X Commissione*. A me spetta il doloroso compito di dire che la questione è stata lungamente esaminata e non tanto per un parallelismo con l'amministrazione ferroviaria, ma perché non esistono nell'amministrazione postale tante qualifiche di lavoro.

Tuttavia, la questione esiste anche per altri ruoli dell'amministrazione e desidererei che fosse rilevato nel resoconto di questa seduta che i tentativi del Comitato ristretto ed anche quelli miei personali si sono spinti fino all'estremo limite per fare giustizia per tutte le carriere e, avendo trovato difficoltà insormontabili relative alla copertura, il Comitato ristretto ha deciso nell'ultima seduta di deponere la questione. Io tengo fede all'impegno assunto nel Comitato ristretto, sia pure con molto rammarico, perché si tratta di una categoria che indubbiamente ha diritto ad una considerazione particolare e che, indubbiamente, tramite l'onorevole Pitzalis, fa una richiesta giusta.

PRESIDENTE. Ritengo che questo debba far venire meno anche la posizione favorevole dell'onorevole Armato.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

ARMATO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ci ha spiegato che l'impossibilità di accogliere la richiesta dipende dalla difficoltà di fronteggiare una maggiore copertura.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Anzitutto non sarebbe possibile adesso far tornare il provvedimento alla Commissione Bilancio e, soprattutto, in sede governativa all'esame del Ministro del Tesoro. Apprezzo quanto ha detto l'onorevole Pitzalis, cui vorrei venire incontro, ma devo purtroppo confermare che quanto è avvenuto in sede di Comitato misto ci costringe a desistere da questo proposito. Comunque posso assicurare l'onorevole Pitzalis che si tratta di una questione che figura in un mio « nota bene » per l'avvenire.

PITZALIS, *Relatore*. Ritiro l'emendamento prendendo atto dell'impegno del Ministro.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli 27 e 28 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 27.

(Attribuzioni della carriera di concetto)

Le visite ispettive di controllo alla gestione degli uffici dipendenti dalle direzioni provinciali e circondariale delle poste e delle telecomunicazioni sono disposte ed eseguite nei modi stabiliti dalle norme ed istruzioni per il servizio d'ispezione.

Le verificazioni di cassa, compresi i passaggi di gestione sono disposte dalle direzioni provinciali e circondariale e sono affidate a revisori appartenenti alla carriera di concetto del ruolo dei direttori ed ispettori di ragioneria limitatamente alle agenzie e agli uffici locali dei gruppi C, D, E.

I predetti revisori sono scelti nel modo che saranno stabiliti dal regolamento fra gli impiegati in possesso di determinati requisiti personali e professionali e sono posti alle dipendenze delle ragionerie provinciali e circondariale.

L'esame degli atti conclusivi delle verificazioni di cassa, di cui al secondo comma, si esaurisce presso la direzione compartimentale competente per territorio.

Restano di esclusiva competenza degli impiegati della carriera direttiva, con funzioni ispettive, le visite e gli accertamenti comunque da eseguire agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno aggiornate, entro un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme che regolano il servizio d'ispezione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base ai seguenti principi:

a) le visite d'ispezione agli organi centrali, alle direzioni compartimentali, alle direzioni provinciali e circondariali, ai reparti e uffici da esse dipendenti, alle casse provinciali, ai depositi delle carte valori e stampati soggetti a controllo, ai magazzini e depositi dei materiali e dei mobili, agli uffici principali e agli uffici locali dei gruppi A e B, conservano il carattere della periodicità;

b) le visite d'ispezione alle agenzie e agli uffici locali dei gruppi C, D, E sono disposte dagli organi competenti ogni qualvolta essi lo ritengano necessario, senza il vincolo di periodicità;

c) le verificazioni di cassa, di cui al secondo comma, hanno il carattere della periodicità.

Le disposizioni riguardanti le verificazioni di cassa dovranno essere attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 28.

(Funzioni di dirigenza in uffici e reparti tecnici)

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle H ed I dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed alla tabella F dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, con qualifica non inferiore a 1° perito, a 1° geometra e a 1° dirigente tecnico o equiparato, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti tecnici di importanza adeguata, di aiuto nella dirigenza di uffici o reparti tecnici, nonché funzioni di collaborazione tecnica, ivi compresi i collaudi di minore importanza.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni da emanarsi previo parere del consiglio di amministrazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno specificati gli uffici e reparti tecnici ai quali vanno preposti gli impiegati di cui al precedente comma. Con lo stesso decreto saranno, altresì, specificati gli uffici e reparti tecnici di minore importanza ai quali possono essere preposti, in luogo degli impiegati di cui al precedente comma, impiegati della qualifica più elevata dei

ruoli della carriera esecutiva di cui alle tabelle *N*, *O* e *P* dell'allegato *I* alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed alla tabella *I* dell'allegato *I* alla legge 18 febbraio 1963, n. 81.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

(Cottimi)

Le disposizioni relative all'orario d'obbligo giornaliero non si applicano per i dipendenti chiamati a prestazioni di lavoro a quantità. Il lavoratore ha soddisfatto il proprio obbligo lavorativo quando abbia prodotto, nel proprio turno, una quantità di lavoro pari alla resa giornaliera, sempreché siano state ultimate le quantità di lavoro a cottimo ad esso affidate in relazione al traffico del turno stesso.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, sono sostituiti dai seguenti:

« Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalità per gli errori di lavorazione ».

« I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 621, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 9 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparato per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparato per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:

a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva, del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;

b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria ».

I limiti globali di spesa per straordinario stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'Ammi-

nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono elevate di lire 3.000.000.000, importo corrispondente al maggiore onere che consegue agli aumenti dei compensi previsti dal precedente comma.

All'articolo 29 è stato presentato dal relatore un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 29.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 con la soppressione dell'ultimo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

(Premio di esercizio - Incentivazione)

La tabella B annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è integrata con le seguenti voci:

- Direttore compartimentale	700%
- Direttore di ufficio compartimentale	450%
- Direttore di sezione o reparto compartimentale	320%

Le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 634, ed alla legge 12 dicembre 1967, n. 1233, concernenti la corresponsione di compensi incentivanti al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano anche al personale dei nuclei di polizia postale.

All'articolo 30 è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

La tabella B annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è integrata con le seguenti voci:

direttore compartimentale	700%
direttore di ufficio compartimentale	450%
direttore di sezione o reparto compartimentale	320%

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 31, 32 e 33, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 31.

*(Forniture e acquisti
di registri, carta, stampati)*

Nei casi di urgenza, riconosciuta dal consiglio di amministrazione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può provvedere direttamente alla fornitura ed all'acquisto dei registri, carta, moduli e stampati, per una spesa complessiva non superiore al 10 per cento degli stanziamenti relativi al rimborso al provveditorato generale dello Stato per corrispondenti forniture ed acquisti.

La fornitura di carte-valori e di stampati soggetti a controllo saranno effettuate con il rispetto delle vigenti disposizioni, previa determinazione del relativo prezzo da parte della commissione prevista dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

(È approvato).

ART. 32.

(Vendita materiali fuori uso)

Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, per la vendita di materiali dichiarati fuori uso si applicano anche ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il limite di somma previsto dallo stesso articolo 20 è raddoppiato.

Le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni si applicano anche agli uffici lavori ed ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I limiti di somma previsti dallo stesso articolo 21 sono raddoppiati.

(È approvato).

ART. 33.

(Espropriazioni)

Alle espropriazioni effettuate nell'interesse delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la costruzione di edifici postali e di telecomunicazioni sono applicabili le norme di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, ai fini della liquidazione della indennità di espropriazione.

Le stime compilate dagli uffici tecnici delle predette aziende per la determinazione della indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, sono redatte in base a stati di consistenza compilati da detti uffici con le modalità dell'articolo 176 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, ed equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della predetta legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32 della legge stessa.

Il prefetto, ricevuti, insieme alle relazioni di stima, gli elenchi dei proprietari e dei beni da espropriare, con l'indicazione della relativa indennità, e il piano di esecuzione già pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, decide sulle osservazioni degli interessati, dispone la esecuzione del piano, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge predetta ed adotta gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 48 della legge medesima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

(Collaudi)

Al collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, e dei materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede l'Istituto superiore delle telecomunicazioni quando il valore degli impianti e dei materiali ecceda l'importo di lire venticinque milioni.

Al collaudo di cui al comma precedente provvedono i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competenti per territorio, quando il valore degli impianti e dei materiali non ecceda l'importo di lire venticinque milioni.

Al collaudo dei veicoli, dei materiali automobilistici e degli attrezzi ed arredi di autorimessa e di officina provvede — a mezzo di appositi incaricati — la direzione centrale competente per la motorizzazione, quando il valore relativo ecceda l'importo di lire venticinque milioni.

Al collaudo di cui al precedente comma provvedono — a mezzo di appositi incaricati — i centri automezzi competenti per territorio, quando il valore dei veicoli, dei materiali, degli attrezzi ed arredi di autorimessa e di officina non ecceda l'importo di lire venticinque milioni.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

In deroga ai precedenti commi, allorché si tratti di impianti e materiali di particolare complessità tecnica e funzionale il collaudo è eseguito dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e dalla direzione centrale competente per la motorizzazione, su proposta dell'organo competente per l'approvazione del progetto di impianto o di approvigionamento, anche se il relativo valore non ecceda i limiti stabiliti per i circoli e per i centri automezzi.

Per gli impianti e le forniture non eccedenti l'importo di lire due milioni, in luogo dell'atto formale di collaudo viene emesso un certificato di regolare esecuzione.

Il regolamento determina le norme e le procedure per l'esecuzione dei collaudi.

Al collaudo degli edifici delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché degli impianti tecnologici connessi con le opere civili, provvedono — con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici — la Direzione centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore superi l'importo di lire quaranta milioni e gli uffici lavori quando tale valore non ecceda l'importo di lire quaranta milioni. Allorché si tratti di lavori di particolare complessità tecnica e funzionale, al collaudo provvede la Direzione centrale competente per i lavori e gli impianti tecnologici su proposta motivata del direttore dell'ufficio lavori anche se il relativo importo non superi lire quaranta milioni.

All'articolo 34 è stato proposto dal relatore Mancini il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Al collaudo degli edifici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché degli impianti tecnologici connessi con le opere civili, provvedono — con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici — la direzione centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore superi l'importo di lire venticinque milioni e gli uffici lavori quando tale valore non ecceda l'importo di lire venticinque milioni. Allorché si tratti di lavori di particolare complessità tecnica e funzionale, al collaudo provvede la direzione centrale competente per i lavori e gli impianti tecnologici su proposta motivata del

direttore dell'ufficio lavori anche se il relativo importo non superi lire venticinque milioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 così emendato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 35 e 36, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 35.

(Donazioni)

Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono accettare donazioni di aree destinate alla costruzione di uffici postali e di telecomunicazioni con l'autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione.

I relativi atti possono essere ricevuti dagli ufficiali roganti delle aziende interessate.

(È approvato).

ART. 36.

(Finanziamento attività assistenziali e dopolavoristiche)

Il contributo allo speciale fondo istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 79, per integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale, per il 1967 è fissato nella misura del 30 per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane e internazionali.

A favore dell'Istituto postelegrafonici, per il potenziamento e la istituzione di nuove forme di attività assistenziali ai sensi degli articoli 2 lettera h) e 6 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, è devoluto il 20 per cento dell'aliquota delle soprattasse predette.

L'Istituto postelegrafonici è tenuto a corrispondere annualmente all'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico istituito con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, una somma pari ad un terzo dell'entrata di cui al precedente comma.

Per gli anni successivi al 1967 il contributo previsto a favore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale dal primo comma del presente articolo sarà determinato, entro il limite massimo del 30

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

per cento previsto dallo stesso comma, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro. Proporzionalmente sarà aggiornata la percentuale di cui al secondo comma.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, approvata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, saranno stabilite annualmente, ai fini della gestione di mense, bar, refettori, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia da istituire e gestire con le entrate di cui al secondo comma, le quote da porre a carico del personale che usufruisce di tali provvidenze.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 36-bis dai deputati Cucchi e Baldani Guerra:

I tre rappresentanti del personale telefonico in seno al comitato di amministrazione della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

SANTAGATI. Presento un sub emendamento tendente a sostituire a 3 rappresentanti 4 ed a eliminare il concetto della rappresentatività, sopprimendo il secondo comma dell'articolo aggiuntivo.

BALDANI GUERRA. Questo emendamento tende soltanto a fissare il principio della proporzionalità anche per la rappresentanza del personale in seno alla cassa integrativa di previdenza. Non si chiedono nuove elezioni, ma si chiede soltanto di fare riferimento a quelle già avvenute, in modo di assicurare anche in questo caso una equa rappresentanza del personale.

SANTAGATI. Le ragioni che mi spingono a presentare un sub-emendamento sono chiare: innanzi tutto, infatti, mi sembra che non si debba escludere la CISNAL dalla partecipazione sindacale in rappresentanza dei lavoratori, ed, inoltre, ritengo che la proporzionalità della rappresentanza non può essere agganciata ai risultati delle elezioni, in quanto questo è un elemento contingente, che non potrebbe valere anche per il futuro.

MANCINI ANTONIO, *Relatore per la X Commissione*. Non posso assolutamente essere d'accordo sul sub-emendamento Santagati, in quanto in tutta la nostra legislazione

è stabilito in principio fondamentale che i rappresentanti sindacali sono scelti sulla base della forza rappresentativa delle varie organizzazioni.

SANTAGATI. Non contesto la rappresentatività, ma il meccanismo cui è ancorata in questo caso.

MANCINI ANTONIO, *Relatore per la X Commissione*. Per quanto riguarda l'altra proposta Santagati, quella di elevare da tre a quattro il numero dei rappresentanti sindacali, mi rimetto alla Commissione.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono favorevole all'emendamento Baldani Guerra e contrario a quelli Santagati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Santagati tendente a sostituire la parola « tre » con la parola « quattro » nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 36-bis proposto dall'onorevole Baldani Guerra.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati soppressivo dell'ultima parte di detto articolo aggiuntivo, concernente il criterio della rappresentatività.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Baldani Guerra che, ove fosse approvato, assumerà in sede di coordinamento il numero 37-bis.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 37. Ne do lettura:

ART. 37.

(Integrazione consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici)

Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Il numero dei rappresentanti del personale degli uffici locali ed agenzie postelegrafoniche nel predetto consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, è elevato da quattro a cinque.

L'onorevole Canestrari propone di inserire alla fine del secondo comma le parole « di cui uno in quiescenza », onde assicurare la rappresentanza anche di questo personale.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

Pongo in votazione l'articolo 37 quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 38

(Contribuzioni per attività assistenziali)

A decorrere dall'anno 1968, per assicurare l'espletamento da parte dell'Istituto postelegrafonici delle attività di cui al quinto comma del precedente articolo 36 sono stanziati negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per ogni esercizio finanziario, somme pari al 50 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti a ciascuna di dette aziende:

a) dai canoni corrisposti dai concessionari di sale di scrittura o di banchi di vendita di carte valori postali negli edifici ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici, previa detrazione dai canoni stessi del valore di affitto dei locali concessi, calcolata in base a valutazione dell'ufficio tecnico erariale;

b) dalla vendita effettuata dagli uffici postali, telegrafici e telefonici dei biglietti delle lotterie nazionali e simili, limitatamente al compenso suppletivo corrisposto dall'Ente gestore oltre il 10 per cento sui biglietti venduti;

c) dalla eventuale pubblicità commerciale, industriale e professionale su stampati, stabili o cose delle aziende, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 622 e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo numero 622.

(È approvato).

ART. 39.

(Gestione case economiche)

Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542 è aggiunta la seguente lettera:

« i) alla gestione di case economiche di proprietà delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con rimborso integrale da parte delle previste Aziende, delle spese sostenute per tale gestio-

ne, secondo le modalità e le condizioni da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

(È approvato).

ART. 40.

(Dopolavoro postelegrafonico - Commissione - Entrate)

Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« La commissione è composta da 16 membri, dei quali 9 nominati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva e 7 designati dalle organizzazioni sindacali di cui uno appartenente agli uffici locali ed uno ai telefoni di Stato. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione. Le sue sedute sono valide se siano presenti almeno 11 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Il primo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, è sostituito dal seguente:

« L'azione di controllo della gestione contabile delle attività dopolavoristiche svolte nella periferia con contribuzione da parte dell'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico è esercitata dai direttori provinciali e circondariale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo del sindaco revisore nominato dai direttori predetti tra gli impiegati della carriera direttiva ».

L'articolo 5 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafonico o da questo comunque incrementate, viene costituito un fondo alimentare annualmente dalle seguenti entrate:

a) una somma fissa di lire 11.250.000 a carico di ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) una contribuzione variabile a carico di ciascuna delle predette aziende commisurata

alle istituzioni promosse dall'ufficio centrale del dopolavoro o da questo comunque incrementate, in ragione di lire 750 per ogni iscritto ad una o più delle predette istituzioni;

c) contribuzioni delle istituzioni dopolavoristiche;

d) una aliquota dei proventi del tesseramento dei soci nella misura che sarà fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni con proprio decreto, sentita la commissione del dopolavoro;

e) altri proventi derivanti da attività turistiche e ricreative o, comunque, svolte nell'interesse dei soci che siano autorizzate con decreto dello stesso Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra i residui ad aumento delle disponibilità dell'esercizio successivo.

(È approvato).

ART. 41.

(Agevolazioni per le attività dopolavoristiche)

Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono accordare alle istituzioni dopolavoristiche, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, e all'Istituto Postelegrafonici per le attività di cui al quinto comma del precedente articolo 36, le seguenti agevolazioni:

- concessione di locali, terreni e materiali di esercizio, in quanto disponibili e di proprietà delle Aziende, e di tutte le prestazioni necessarie per assicurarne la funzionalità;

- eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle più importanti istituzioni dopolavoristiche;

- altre concessioni o prestazioni accessorie che si rendessero necessarie.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta della Commissione del Dopolavoro postelegrafonico, sentito il Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le modalità e le condizioni per la concessione delle suddette agevolazioni nonché l'aliquota dei relativi costi che dovrà essere recuperata dall'Azienda sui fondi di cui al secondo e al terzo comma del precedente articolo 36.

Le Aziende predette sono autorizzate a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale lavori di costruzione, miglioramento e ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature. La relativa spesa dovrà

essere recuperata dalle stesse Aziende sui fondi di cui al terzo comma del precedente articolo 36 mediante quote annuali di solo capitale per un periodo non superiore a 15 anni.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 41.

(Agevolazioni per le attività dopolavoristiche)

Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono accordare alle istituzioni dopolavoristiche, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, le seguenti agevolazioni:

- concessione di locali, terreni e materiali di esercizio, in quanto disponibili e di proprietà delle aziende, e di tutte le prestazioni necessarie per assicurarne la funzionalità;

- eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle più importanti istituzioni dopolavoristiche;

- altre concessioni o prestazioni accessorie che si rendessero necessarie.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta della commissione del dopolavoro postelegrafonico, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le modalità e le condizioni per la concessione delle suddette agevolazioni, nonché l'aliquota dei relativi costi che dovrà essere recuperata dall'Azienda sui fondi di cui al terzo comma del precedente articolo 36.

Le aziende predette sono autorizzate a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale lavori di costruzione, miglioramento e ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature. La relativa spesa dovrà essere recuperata dalle stesse aziende sui fondi di cui al terzo comma del precedente articolo 36 mediante quote annuali di solo capitale per un periodo non superiore a 15 anni.

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

ART. 42.

(Prestazioni reciproche delle Aziende)

Ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può avvalersi, per lo svolgimento dei propri

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

servizi, di prestazioni da parte dell'altra azienda verso rimborso integrale dei relativi costi.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 43.

(*Oneri extraziendali*)

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, si applicano anche alle disposizioni che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano posto o porranno, in prosieguo di tempo, a carico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'obbligo di effettuare prestazioni per conto della Amministrazione dello Stato o di Enti ed Istituti, salvo che, per quanto concerne le norme future, in esso non sia espressamente sancita la gradualità delle prestazioni stesse.

Il relatore Mancini propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(*Oneri extraziendali*)

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, si applicano anche alle disposizioni che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, porranno a carico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'obbligo di effettuare prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di Enti ed Istituti, salvo che, per quanto concerne le norme future, in esse non sia espressamente sancita la gratuità delle prestazioni stesse.

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo proposto dal relatore.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 44:

ART. 44.

(*Riduzione dei contingenti di personale degli organi centrali*)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sarà determinato il contingente di personale di ciascuna carriera applicato — alla stessa data — negli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

In conseguenza dell'assegnazione alle direzioni compartimentali del personale occorrente per l'assolvimento di compiti diversi da quelli propri degli organi che, ai sensi dell'articolo 11, comma terzo, della presente legge, diventano parte integrante delle stesse Direzioni compartimentali dovrà gradualmente operarsi una corrispondente riduzione numerica del contingente di cui al primo comma.

Gli assegni del personale occorrente agli uffici delle direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento dei compiti di collaborazione, di competenza degli impiegati della carriera direttiva con qualifica inferiore a direttore di divisione e degli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva, nonché per i compiti propri della carriera ausiliaria sono fissati con provvedimento del competente direttore generale sentito il comitato consultivo.

Il relatore Mancini propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 44.

(*Riduzione dei contingenti di personale degli organi centrali*)

Sostituire il secondo comma con il seguente:

In conseguenza dell'assegnazione alle direzioni compartimentali del personale occorrente per l'assolvimento di compiti diversi da quelli propri degli organi che, ai sensi dell'articolo 11, comma terzo, della presente legge, diventano parte integrante delle stesse direzioni compartimentali dovrà gradualmente — e comunque non oltre tre anni dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale — operarsi una corrispondente riduzione numerica del contingente di cui al primo comma. Pongo in votazione l'articolo 44 nel testo proposto dal relatore.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 45:

ART. 45.

(*Ruoli organici delle Aziende*)

In dipendenza delle variazioni nella organizzazione degli uffici per adeguarli alle esigenze delle aziende dipendenti, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su conforme parere del consiglio di amministrazione, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà nello

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

ambito di ciascuna carriera, di effettuare spostamenti di posti da un ruolo ad altro a parità di posizioni.

Quando si tratti di provvedimento riguardante il personale degli uffici locali e delle agenzie deve essere sentita anche la commissione centrale degli uffici locali e delle agenzie.

Le variazioni di cui al primo comma devono essere motivate da effettive esigenze di servizio ed essere contenute nel limite complessivo dei posti di ciascuna carriera e nel limite complessivo della relativa spesa.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei passaggi a ruoli di esercizio e tecnici delle carriere esecutive ed ausiliarie dei ruoli del personale di archivio, e del personale dei servizi di anticamera e viceversa, la corrispondenza delle qualifiche è determinata come segue:

Carriera esecutiva.

capo ufficio o equiparato	archivista	capo
ufficiale di 1ª classe o equiparato		
ufficiale di 2ª classe o equiparato	primo archivista	
ufficiale di 3ª classe o equiparato	archivista	
	applicato	

Carriera ausiliaria.

agente di esercizio di 1ª classe o equiparato	commesso capo
agente di esercizio di 2ª classe o equiparato	commesso
agente di esercizio di 3ª classe o equiparato	uscieri capo
fattorino o equiparato	uscieri

Per il personale degli uffici locali e delle agenzie la corrispondenza delle qualifiche riguarda gli ufficiali di prima, seconda e terza classe ed il personale della carriera ausiliaria.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 46:

ART. 46.

(Esodo)

Il personale degli organi periferici delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste

e delle telecomunicazioni, che già alla data di pubblicazione della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, ovvero sia riconosciuto tale entro un anno dalla data stessa, può chiedere di essere collocato a riposo fruendo di un aumento di servizio di anni 10, se trattasi di inidonei per causa di guerra o di servizio, e di anni 8, se trattasi di inidonei per cause comuni, da valere ai fini:

a) dell'anzianità di servizio utile a pensione e della liquidazione della pensione stessa;

b) dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Allo stesso trattamento è ammesso il personale dei predetti organi che sia stato adibito, per motivi di salute, a mansioni diverse da quelle proprie del ruolo cui appartiene. Il personale femminile degli organi indicati nel primo comma, coniugato o comunque con figli a carico può avvalersi della facoltà di cui allo stesso primo comma fruendo di un aumento di servizio di anni 8.

Il personale contemplato nel primo comma che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia raggiunto il limite di servizio utile alla liquidazione della pensione nella misura massima, ovvero che, per effetto della maggiorazione di 10 o 8 anni, venga a raggiungere, detti limiti di servizio entro un anno dalla data anzidetta, viene collocato a riposo d'ufficio.

I dipendenti collocati a riposo in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi non possono conseguire una anzianità utile a pensione né un numero di scatti di stipendio superiore a quelli che avrebbero raggiunto rimanendo in servizio fino ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Al personale dichiarato inidoneo per cause comuni che non raggiunga il servizio utile per conseguire il diritto a pensione, viene attribuito un ulteriore aumento di servizio nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo, purché abbia maturato un'anzianità di servizio utile di almeno anni 9, mesi 6 e giorni 1 alla data dalla quale decorre il provvedimento di collocamento a riposo.

Il relatore Mancini propone di sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Il personale, quando presti servizio presso organi periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomuni-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

cazioni — che alla data di pubblicazione della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, ovvero sia riconosciuto tale entro un anno dalla data stessa — può chiedere di essere collocato a riposo fruendo di un aumento di servizio di anni 10, se trattasi di inidonei per causa di guerra o di servizio, e di anni 8, se trattasi di inidonei per cause comuni, da valere ai fini:

a) dell'anzianità di servizio utile a pensione e della liquidazione della pensione stessa;

b) dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale dei predetti organi che sia stato adibito, per motivi di salute, a mansioni diverse da quelle proprie del ruolo cui appartiene. Il personale femminile degli organi indicati nel primo comma, con due o più figli di età inferiore ai 14 anni, può avvalersi della facoltà di cui allo stesso primo comma fruendo di un aumento di servizio di anni 8 ».

NANNUZZI. Vorrei proporre, e brevemente illustrare, un emendamento all'emendamento proposto dal relatore, e cioè sopprimere al secondo comma le parole « con due o più figli di età inferiore ai 14 anni ».

Infatti, in conseguenza della guerra e delle necessità particolari venutesi a determinare in quel periodo a causa della carenza di personale maschile, molte donne furono assunte dall'amministrazione postale ed ancora oggi, soprattutto nei piccoli centri, molte donne praticano l'attività di portalettere; come si vede, quindi, le mie preoccupazioni non sono per il personale femminile degli uffici, ma per quello cui è affidato un lavoro tanto gravoso e non adatto ad una donna. Tutto questo personale sta attendendo con ansia la possibilità di andarsene in pensione, tanto più che oggi non sussistono più quelle esigenze particolari che a suo tempo imposero a queste donne di dedicarsi a tale attività.

Mettere il limite di avere due figli di età inferiore ai 14 anni non mi sembra opportuno; dobbiamo considerare che sono delle persone vicine all'età di pensionamento. Riten-go, pertanto, che, onde facilitare un esodo maggiore, questa limitazione debba essere tolta; potremmo mettere un limite di anni.

MANCINI ANTONIO, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, mi rendo

conto delle ragioni addotte dal collega Nannuzzi, ma sono costretto a pregarlo di non voler insistere. La norma ha due scopi: lo scopo principale è quello di alleggerire la Amministrazione da un carico di personale inefficiente, che dà un rendimento molto scarso.

Vi è, poi, il secondo scopo che è quello di voler favorire chi desidera restituire se stesso all'attività della famiglia.

Naturalmente, là dove i due scopi non coincidano, l'introduzione di questo principio sarebbe pericoloso.

PITZALIS, *Relatore per la I Commissione*. Ritengo che la norma sia aderente alla esigenza di favorire certe situazioni familiari e certe situazioni dell'amministrazione.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario all'emendamento presentato dal collega Nannuzzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dall'onorevole Nannuzzi, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore Mancini sostitutivo dei due primi commi dell'articolo 46, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 46 risulta, pertanto, così formulato:

Il personale, quando presti servizio presso organi periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — che alla data di pubblicazione della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, ovvero sia riconosciuto tale entro un anno dalla data stessa — può chiedere di essere collocato a riposo fruendo di un aumento di servizio di anni 10, se trattasi di inidonei per causa di guerra o di servizio, e di anni 8, se trattasi di inidonei per cause comuni, da valere ai fini:

a) dell'anzianità di servizio utile a pensione e della liquidazione della pensione stessa;

b) dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale dei predetti organi che sia adibito, per motivi di salute, a mansioni diverse da quelle proprie del ruolo cui appartiene. Il personale

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

femminile degli organi indicati nel primo comma, con due o più figli di età inferiore ai 14 anni, può avvalersi della facoltà di cui allo stesso primo comma fruendo di un aumento di servizio di anni 8.

Il personale contemplato nel primo comma che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia raggiunto il limite di servizio utile alla liquidazione della pensione nella misura massima, ovvero che, per effetto della maggiorazione di 10 o 8 anni, venga a raggiungere detto limite di servizio entro un anno dalla data anzidetta, viene collocato a riposo d'ufficio.

I dipendenti collocati a riposo in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi non possono conseguire una anzianità utile a pensione né un numero di scatti di stipendio superiore a quelli che avrebbero raggiunti rimanendo in servizio fino ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Al personale dichiarato inidoneo per cause comuni che non raggiunga il servizio utile per conseguire il diritto a pensione, viene attribuito un ulteriore aumento di servizio nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo, purché abbia maturato una anzianità di servizio utile di almeno anni 9, mesi 6 e giorni 1 alla data dalla quale decorre il provvedimento di collocamento a riposo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 47 sul quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 47.

(Procedura per l'esodo)

Le domande intese ad ottenere il collocamento a riposo di cui al precedente articolo 47, devono essere prodotte dagli interessati entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

In merito alle domande di collocamento a riposo si dovrà provvedere entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro detto termine.

Per motivate esigenze di servizio le aziende possono assegnare al provvedimento stesso una decorrenza non posteriore di altri sei mesi al termine stabilito nel comma precedente.

I collocamenti a riposo d'ufficio di cui al terzo comma del precedente articolo sono deliberati entro nove mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, se a tale data sussistono le condizioni richieste; diversamente, sono deliberati entro nove mesi dal verificarsi delle condizioni stesse.

Qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente, le aziende possono rinviare la decisione in merito alla domanda ed al collocamento a riposo d'ufficio fino alla definizione del procedimento stesso.

Il personale invalido di guerra o per servizio che venga a cessare dall'impiego in forza della presente legge continuerà a gravare sulle aliquote previste per il collocamento obbligatorio al lavoro dalle apposite disposizioni legislative, fino alla data in cui sarebbe stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio.

In corrispondenza dei posti di organico lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 47 sono tenuti scoperti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, altrettanti posti nelle dotazioni organiche uniche delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica al ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, nonché ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 48:

ART. 48.

(Conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici principali)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere conferite mansioni proprie dei ruoli della carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N, O e P, dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della predetta legge n. 1406, a non più di 1500 agenti della carriera ausiliaria e che, provvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli della carriera esecutiva, abbiano conseguito il giudi-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

zio complessivo di « ottimo », nell'ultimo biennio, e si trovino in servizio nella predetta Amministrazione da almeno due anni.

Gli agenti prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati, avuto riguardo alle preferenze espresse ed alla posizione acquisita nelle graduatorie da compilarli secondo l'ordine di ruolo di provenienza, alle sedi e nel limite dei contingenti di cui all'annessa Tabella « A », per essere applicati per un periodo di prova di 150 giornate di effettivo lavoro nei servizi propri del ruolo di applicazione.

Gli agenti prescelti per l'espletamento delle mansioni del ruolo degli operatori di esercizio sono applicati durante il predetto periodo esclusivamente ai relativi settori operativi e ad almeno due di essi. Coloro che, nel termine di quindici giorni dalla data di conferimento di tali mansioni, non raggiungano per qualsiasi motivo, compreso quello di salute, la sede assegnata sono esclusi dalle predette graduatorie.

Gli agenti di cui al precedente primo comma saranno inquadrati, con effetto dalla data di compimento del 150° giorno di effettiva applicazione a mansioni esecutive e previo accertamento di idoneità, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva del quale hanno svolto le mansioni.

I medesimi non potranno chiedere il trasferimento ad altre sedi prima che sia trascorso un periodo di anni cinque.

Tale idoneità è accertata a mezzo di apposite commissioni nominate dal direttore generale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 24.

L'accertamento — che può essere decentrato — consiste in una prova di cultura generale professionale scritta.

Sono dichiarati idonei gli agenti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 6 decimi della predetta prova.

A ciascun agente inoltre è attribuito un coefficiente di valutazione sul comportamento durante il periodo sperimentale. Tale coefficiente è attribuito in decimi dalla commissione prima di procedere alla prova culturale, sulla base di un dettagliato rapporto informativo compilato dai capi degli uffici di applicazione e corredato dal giudizio finale del capo dell'organo periferico competente. Sono esclusi dall'inquadramento gli agenti che conseguano un coefficiente inferiore a 6 decimi.

Gli agenti che non conseguono l'idoneità allo svolgimento delle mansioni cui sono stati

applicati in attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno restituiti alle mansioni proprie della carriera ausiliaria e, a domanda, alla sede di provenienza. La dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali dei ruoli della carriera esecutiva nei quali avviene l'inquadramento sarà aumentata di un numero di posti pari a quello delle unità inquadrate, verso graduale corrispondente riduzione della dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali dei ruoli della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio e tecnici, globalmente considerati, in ragione di posti 1,2 per ogni impiegato ausiliario inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del presente articolo. La frazione di posto viene computata per un posto intero.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 49:

ART. 49.

(Conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali)

Con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere della commissione centrale degli uffici locali e delle agenzie, al personale della carriera ausiliaria degli uffici locali possono essere conferite le mansioni proprie della carriera esecutiva degli uffici locali, entro un limite massimo di 1500 unità utilizzando i posti che si sono resi, o che si renderanno vacanti dal 7 agosto 1967, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva anzidetta, in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, salvo quanto previsto dal bando di concorso di cui al decreto ministeriale ULA-1201/27464 del 25 agosto 1965.

Gli aspiranti dovranno essere provvisti del prescritto titolo di studio e dovranno avere conseguito il giudizio complessivo di « ottimo » nell'ultimo biennio e dovranno trovarsi in servizio da almeno due anni.

Gli agenti prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati, avuto riguardo alle preferenze espresse ed alla posizione acquisita nelle graduatorie da compilarli secondo l'ordine di ruolo di provenienza, alle sedi e nel limite dei contingenti di cui all'annessa tabella B, per essere applicati per un periodo di prova di 150 giornate di effettivo lavoro nei servizi propri del ruolo di applicazione.

Gli agenti prescelti per l'espletamento delle mansioni superiori saranno applicati durante il predetto periodo ad almeno due settori operativi. Coloro che, nel termine di quindici giorni dalla data di conferimento di tali mansioni, non raggiungano per qualsiasi motivo, compreso quello di salute, la sede assegnata, sono esclusi dalle predette graduatorie.

Gli agenti di cui al precedente primo comma saranno inquadrati, con effetto dalla data di compimento del 150° giorno di effettiva applicazione a mansioni esecutive e previo accertamento di idoneità, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici locali. I medesimi non potranno chiedere il trasferimento ad altre sedi prima che sia trascorso un periodo di cinque anni.

Tale idoneità è accertata a mezzo di apposite commissioni nominate dal direttore generale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 24.

L'accertamento — che può essere decentrato — consiste in una prova di cultura generale professionale scritta.

Sono dichiarati idonei gli agenti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 6 decimi della predetta prova.

A ciascun agente inoltre è attribuito un coefficiente di valutazione sul comportamento durante il periodo sperimentale.

Tale coefficiente è attribuito in decimi dalla commissione prima di procedere alla prova culturale, sulla base di un dettagliato rapporto informativo compilato dai capi degli uffici di applicazione e corredato dal giudizio finale del capo dell'organo periferico competente. Sono esclusi dall'inquadramento gli agenti che conseguono un coefficiente inferiore a 6 decimi.

Gli agenti che non conseguono l'idoneità allo svolgimento delle mansioni cui sono stati applicati in attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno restituiti alle mansioni proprie della carriera ausiliaria e, a domanda, alla sede di provenienza.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono altresì essere conferite, con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, le mansioni previste nel primo comma dell'articolo 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, a non più di 350 impiegati delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, provvisti dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

Per gli impiegati giudicati idonei, dalle apposite commissioni nominate dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'inquadramento nella qualifica iniziale della tabella *H* dell'allegato *I* alla suddetta legge del 1963, n. 81, è disposto con l'osservanza delle norme previste dal quinto al decimo comma del presente articolo.

La dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali del ruolo della predetta tabella *H* sarà aumentata di un numero di posti pari a quello delle unità inquadrate, verso graduale corrispondente riduzione della dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, globalmente considerati, nonché soppressione della pianta organica degli operai permanenti dell'Azienda medesima in ragione di posti 1,2 per ogni impiegato ausiliario inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del presente articolo. La frazione di posto viene computata per un posto intero.

Il Relatore Mancini ha presentato un emendamento con il quale propone: *Al secondo comma sostituire le parole: « provvisti del prescritto titolo di studio », con le seguenti: « provvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli della carriera esecutiva ».*

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 49 con lo emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 50:

ART. 50.

Le disposizioni relative al riscatto dei servizi di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono applicabili anche per i servizi resi presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di impiegato o agente straordinario e di operaio giornaliero, anche per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore di detta legge.

La facoltà di riscatto è riconosciuta al personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio con le citate qualifiche e con le mansioni della carriera ausiliaria previste dall'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, anche per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore di detta legge.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

La disposizione relativa al termine di 30 giorni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 69 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è abrogata.

È stato presentato dal relatore Mancini un emendamento con il quale si propone di sostituire l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni relative al riscatto dei servizi di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono applicabili anche per i servizi resi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di impiegato o agente straordinario e di operaio giornaliero, comunque assunti.

La facoltà di riscatto di cui al precedente comma è riconosciuta agli operai giornalieri che abbiano prestato servizio presso le predette aziende anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con mansioni di natura non salariale.

Le disposizioni relative al termine di trenta giorni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 69 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è abrogata ».

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. La ragione era questa: di voler fornire la possibilità di riscattare il servizio agli operai che avessero prestato la loro opera come impiegati.

NANNUZZI. Sono dell'avviso che sarebbe opportuno inserire che la facoltà è riconosciuta anche agli operai giornalieri.

PRESIDENTE. La dizione proposta sarebbe la seguente: « La facoltà di riscatto di cui al primo comma è riconosciuta anche agli operai giornalieri... ».

ARMATO. Mi sembra che questa disposizione consenta la possibilità di riscatto, agli effetti del trattamento di previdenza, anche al personale che, per una serie di circostanze, non ne ha usufruito precedentemente. Poiché il trattamento di previdenza si articola sia nella pensione sia nella buonuscita, al fine di evitare confusione sarebbe opportuno far riferimento, oltre che alla legge n. 1406, anche alla legge n. 1368. Credo che non vi sarebbero ostacoli di natura finanziaria.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Vorrei rilevare che l'articolo, così com'è stato elaborato, è stato accettato con molta fatica dal Ministro del tesoro. La soluzione proposta dall'onorevole Armato in un primo tempo mi era sembrata opportuna, ma è stata poi scartata dopo una discussione con il Ministro del tesoro a causa

dell'onere che ne sarebbe derivato non all'amministrazione, ma agli enti previdenziali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo da me proposto della parola « anche » nell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Mancini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 50 con l'emendamento testé approvato nel testo proposto dal relatore Mancini:

ART. 50.

(Riscatto dei servizi)

Le disposizioni relative al riscatto dei servizi di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono applicabili anche per i servizi resi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in qualità di impiegato o agente straordinario e di operaio giornaliero, comunque assunti.

La facoltà di riscatto di cui al precedente comma è riconosciuta anche agli operai giornalieri che abbiano prestato servizio presso le predette aziende anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con mansioni di natura non salariale.

La disposizione relativa al termine di trenta giorni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 69 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è abrogata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 51:

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è presentato, in allegato al bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, all'approvazione del Parlamento.

L'avanzo finale complessivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è iscritto in entrata nel bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni versa al tesoro dello Stato l'avanzo finale risultante dal proprio bilancio.

È stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 51.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 51.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

All'articolo 52 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

ART. 52.

(Applicabilità)

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, rimangono in vigore tutte le norme relative al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alle aziende da esso dipendenti, nonché quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dipendente dalle aziende medesime.

Dalla data di istituzione di ciascuna delle direzioni compartimentali di cui al precedente articolo 11, i riferimenti ad organi contenuti nelle predette norme devono intendersi così modificati:

da: ufficio lavori e centro automezzi

a: direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

da: direttore di ufficio lavori e direttore di centro automezzi

a: direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 53:

(Variazioni sullo stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

Nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1968 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 101 - Proventi del servizio della posta-lettere . . .	L. 2.300.000.000
Cap. 102 - Proventi del servizio dei pacchi postali	» 300.000.000
Cap. 181 - Proventi del servizio dei telegrafi	» 400.000.000
TOTALE	L. 3.000.000.000

È stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 53. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

L'onorevole Mattarella aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo (che sarà numerato in sede di coordinamento): (Trat-

tamento del direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni):

« Al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni compete lo stipendio annuo lordo previsto dalla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per il direttore generale delle ferrovie dello Stato e per il direttore generale dei Monopoli ».

MATTARELLA. Fino ad alcuni anni fa solo il direttore generale delle ferrovie dello Stato era equiparato all'ex grado terzo; il direttore dei Monopoli, il direttore dell'Anas e il direttore delle poste erano equiparati all'ex grado quarto. Con altre disposizioni il direttore dell'Anas e il direttore dei Monopoli sono stati equiparati all'ex grado terzo, essendo loro stato attribuito il coefficiente di stipendio 970. Cosicché il direttore generale delle poste è rimasto con un coefficiente inferiore a quello degli altri tre direttori delle Aziende autonome di Stato. In questa occasione sarebbe, quindi, opportuno eliminare questa sperequazione, prevedendo lo stesso trattamento anche per il direttore delle poste. Vorrei ricordare che anche nel testo governativo, non ho alcuna difficoltà ad accettarla.

PITZALIS, *Relatore per la I Commissione*. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dall'onorevole Mattarella.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, presentato dall'onorevole Mattarella, di cui ho dianzi dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 54 nel testo del Comitato ristretto:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le occorrenti variazioni compensative sugli stati di previsione delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo il rinvio della discussione, in attesa di conoscere il parere del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame delle tabelle.

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

TABELLA A

ELENCO DELLE SEDI E RISPETTIVI CONTINGENTI DI APPLICAZIONE
DI AGENTI A MANSIONI DELLA CARRIERA ESECUTIVA

PROVINCE	Operatori esercizio Tab. M	Operatori Stazioni Radio Tab. N	Operatori Officine P. T. Tab. O	Operatori Officine P.P.U. Tab. P
Alessandria	7	—	—	—
Ancona	—	—	—	—
Aosta	7	—	—	—
Arezzo	8	—	—	—
Asti	5	—	—	—
Belluno	8	—	—	—
Bergamo	16	—	1	—
Bologna	50	—	15	—
Bolzano	15	—	3	—
Brescia	32	—	6	—
Cagliari	12	3	3	—
Como	30	—	4	—
Cremona	15	—	—	—
Cuneo	13	—	2	—
Ferrara	7	—	1	—
Firenze	8	—	6	—
Forlì	11	—	5	—
Genova	70	47	9	9
Gorizia	5	—	—	—
Grosseto	2	—	—	—
Imperia	10	—	1	—
La Spezia	6	—	—	—
Livorno	2	3	1	—
Mantova	8	—	—	—
Milano	331	—	37	34
Modena	13	—	1	—
Novara	25	—	1	—
Nuoro	9	—	—	—
Padova	22	—	2	—
Parma	20	—	1	—
Pavia	9	—	2	—
Piacenza	7	—	—	—
Pescara	5	—	—	—
Pisa	2	—	—	—

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

Segue TABELLA A

PROVINCE	Operatori esercizio Tab. M	Operatori Stazioni Radio Tab. N	Operatori Officine P. T. Tab. O	Operatori Officine P.P.U. Tab. P
Pordenone	10	—	—	—
Ravenna	11	—	—	—
Reggio Emilia	8	—	—	—
Rovigo	10	—	—	—
Sassari	24	—	2	—
Savona	3	—	2	—
Sondrio	7	—	—	—
Torino	120	—	15	—
Trento	22	—	3	—
Treviso	24	—	1	—
Trieste	18	18	9	—
Udine	25	—	1	—
Varese	33	—	—	—
Venezia	42	8	22	—
Vercelli	18	—	—	—
Verona	22	—	11	—
Vicenza	20	—	4	—
TOTALE	1.207	79	171	43
Totale generale 1.500				

(È approvata).

IV LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTIT.-TRASP. E AVIAZ. CIV.) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1968

Pongo in votazione la tabella B:

TABELLA B

ELENCO DELLE PROVINCE E RISPETTIVI CONTINGENTI DI APPLICAZIONE
DI AGENTI DEGLI UFFICI LOCALI A MANSIONI DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEGLI UFFICI STESSI

Provincia	Contingente	Provincia	Contingente
Alessandria	36	Nuoro	15
Aosta	12	Padova	41
Arezzo	5	Parma	18
Asti	18	Pavia	32
Belluno	24	Pescara	5
Bergamo	68	Piacenza	20
Bologna	34	Pordenone	20
Bolzano	22	Ravenna	5
Brescia	75	Reggio Emilia	18
Cagliari	75	Rovigo	7
Como	84	Sassari	18
Cremona	24	Savona	24
Cuneo	45	Sondrio	18
Ferrara	24	Torino	98
Firenze	5	Trento	25
Genova	95	Treviso	48
Gorizia	8	Trieste	10
Imperia	9	Udine	42
La Spezia	8	Varese	58
Lucca	2	Venezia	50
Mantova	24	Vercelli	25
Milano	120	Verona	25
Modena	9	Vicenza	20
Novara	32		
		Totale	1.500

(E approvata).

NANNUZZI. Vorrei chiedere alla cortesia del Ministro e del relatore una precisazione. È scomparso dalla legge l'impegno di spesa di tre miliardi per le poste e di un miliardo per i telefoni, prevedendosi che la copertura dell'eventuale spesa per il futuro in applicazione della legge verrà effettuata con modifiche di bilancio. Non ho nulla in contrario se la sparizione di questi quattro miliardi significa un impegno di spesa, nel quadro della gestione del bilancio, analogo a quello che era stato indicato e, cioè, rendendo più efficienti, attraverso gli straordinari, i servizi delle poste e dei telefoni. Non vorrei, però, che la sparizione della cifra per il servizio telefonico, significhi che i telefoni non ne possano godere, in quanto il resto della legge attiene alle poste.

Su questo aspetto del problema, vorrei una precisa dichiarazione da parte del Ministro e del relatore.

CUCCHI. Mi associo alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Nannuzzi.

MANCINI, *Relatore per la X Commissione*. Al momento attuale la copertura della spesa prevista dall'articolo 37 sarebbe possibile solo con una nota di variazione, che, mentre è in corso l'approvazione del bilancio di previsione per il 1968, sarebbe stata sotto il profilo procedurale cosa estremamente ardua.

La ragione sostanziale è che vedo con sicurezza nel congegno dei cottimi non un aggravio della spesa totale dell'amministrazione ma, date le modalità di erogazione del cottimo, un effettivo risparmio anche nell'arco del primo anno.

Quindi, obiettivamente, non vedo la necessità di copertura, in quanto la maggior resa del personale dovrebbe essere largamente compensativa del maggior onere previsto dalle tariffe.

Se dovessimo pensare che nel futuro si avrà una espansione dei servizi postali e telefonici, allora la copertura dell'ulteriore carico di lavoro per fronteggiare la situazione non è questione che abbia pertinenza con questa legge, ma ha pertinenza con la dinamica di una azienda che deve coprire integralmente le richieste dell'utenza.

Il congegno attuale non aumenta le spese ma, aumentando il lavoro, automaticamente aumenterebbe la spesa perché il personale dovrebbe essere adeguato allo svolgimento globale delle prestazioni, ordinarie e straordinarie. Non si tratta, comunque, di un problema, che abbia pertinenza con il presente

progetto; se in futuro si prevederà una espansione dei servizi, sarà necessario provvedere con strumenti adeguati allo svolgimento dei servizi stessi.

Desidero affermare tutto questo anche perché risulti chiara la dizione dell'ultimo articolo in cui si dice che non si prevedono nuovi oneri. Questi potranno essere in futuro necessari, ma ciò dipenderà dalle aumentate dimensioni del lavoro da svolgere nell'ambito dell'amministrazione, ed i risultati sarebbero gli stessi adottando o meno il sistema del cottimo. E tutto questo vale anche per i telefoni, perché ci si riferisce all'espansione degli uffici.

Attualmente, è sufficiente il personale che vi è, ma se in futuro vi sarà una moltiplicazione di canali il potere esecutivo dovrà provvedere.

Tutto questo lo dico, ripeto, perché risulti in modo chiaro e limpido che nella legge non sono previsti congegni tali da aumentare le spese.

CUCCHI. Ritengo che siano necessari maggiori chiarimenti.

MANCINI, *Relatore per la X Commissione*. Se vi sarà una espansione dei servizi, vi sarà anche contemporaneamente un proporzionale ed anzi maggiore aumento delle entrate dell'amministrazione: per cui, mentre da un lato si verifica la necessità di provvedere aumentando le spese, dall'altro si avrà un aumento delle entrate.

CUCCHI. Per quanto riguarda i servizi telefonici, non vi potrà essere, a mio giudizio, una espansione, perché, non avendo potuto il Ministero realizzare l'unificazione, si è raggiunto un accordo in base al quale si prevede il mantenimento delle attuali dimensioni aziendali. Il traffico misto è passato alla SIP e probabilmente una serie di distretti telefonici passeranno all'azienda di Stato, ed è all'esame della Commissione la questione della convenzione che potrebbe diminuire l'attuale attività svolta dall'azienda telefonica di Stato.

Non vorrei che, essendo previsto in base a convenzione che non vi potrà essere nei prossimi anni un'espansione di attività dell'azienda di Stato, fosse messo in discussione il miliardo, che è alla base della legge stralcio che stiamo discutendo. La convenzione prevede che non vi possano essere variazioni di bilancio e non so come si possa ipotizzare quindi una espansione di attività.

MANCINI, *Relatore per la X Commissione*. È facile replicare che, se per sua natura, il nuovo sistema di rapporti fra concessionari

ed azienda di Stato portasse ad un depauperamento di filoni telefonici, l'aumento degli stanziamenti non avrebbe fondamento. Spero, pertanto, in una ipotesi ottimistica, che si possano aumentare i filoni e, quindi, le entrate; ma se ciò non dovesse accadere, secondo le previsioni del collega Cucchi, non ritengo che sarebbe cosa opportuna aumentare gli stanziamenti nel momento in cui l'attività si contrae.

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per quanto riguarda i servizi telefonici bisogna distinguere due questioni: 1) è stata abolita una copertura, e questo può però trovare soluzione tecnica in sede di bilancio mediante spostamenti. 2) Non credo che non vi sarà una espansione perché, tenendo conto delle statistiche degli attuali traffici telefonici dell'azienda di Stato, che negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo molto superiore alle previsioni, prevedo anche uno sviluppo degli introiti, che dovrebbe darci una certa tranquillità.

Da questo punto di vista, a parte le assicurazioni date in altra sede circa lo stato giuridico del personale, avendo riguardo al traffico postale e telefonico credo che vi sarà un boom di traffico anche per l'azienda di Stato.

Per quanto riguarda l'azienda postale vi è, evidentemente, attualmente un blocco generale degli straordinari ed in questo ambito trova una spiegazione la maggiore produttività del cottimo; ed avendo il Ministero accettato di aumentare la qualifica del cottimo, si può essere tranquilli anche su questo punto.

NANNUZZI. Io ho sollevato la questione e sollecitato le precisazioni che ci sono state fornite, ma che, soprattutto quelle del relatore, mi hanno lasciato perplesso. Resto perplesso di fronte alla approvazione di una legge così importante in un tempo tanto breve, senza aver potuto studiare attentamente gli emendamenti presentati. Erano stati previsti 4 miliardi di spesa, e non parlo di maggiore spesa, perché vi potrebbero essere entrate superiori ai 4 miliardi. Era questa la posizione del Ministro, secondo il quale, visto che erano previste entrate in aumento, si sarebbero potuti spendere 3 miliardi in più per lo straordinario ed il cottimo per le poste ed un miliardo in più per l'azienda dei telefoni di Stato.

Il Ministro ha anche sostenuto questa tesi davanti alla Commissione bilancio, che gli ha dato ragione, dopo di che è intervenuto il ministro del tesoro ed ha preteso delle modifiche: nessuna previsione di spesa, salvo

quella che verrà determinata in futuro dalla situazione delle aziende.

MANCINI, *Relatore per la X Commissione*. Grosso modo è la stessa cosa.

NANNUZZI. Può esserlo, *grosso modo*, soltanto se il Ministro e il relatore dichiarano esplicitamente che, pur con tale modifica, si intende comunque mantenere ugualmente inalterato l'impegno di spesa: qualunque sia la somma che verrà in futuro introitata (magari 10 miliardi in più del previsto) 4 miliardi dovranno essere sempre spese come stabilito, uno per l'azienda telefonica e 3 per quella postale.

Se interviene una dichiarazione in questo senso non ho nulla in contrario ad accettare la modifica proposta; se tale dichiarazione non ci dovesse essere significa che si intende capovolgere completamente l'impostazione iniziale e, quindi, non potrei certo essere d'accordo.

Non ho niente in contrario al tipo di previsione e di copertura che si propone, a patto, però, che dal verbale di questa seduta possa risultare una dichiarazione del tipo di quella che ho indicato. Se ciò non dovesse avvenire è evidente che tutto cambia; ed in ogni caso è necessario essere estremamente chiari su questo punto, affinché per il futuro non abbiano a sorgere equivoci.

MANCINI, *Relatore per la X Commissione*. Ho già detto che la legge è autocompensativa, e cioè lascia inalterati i capitoli di bilancio, sia per quanto riguarda l'entrata che per quanto riguarda la spesa. Abbiamo del resto ragione di ritenere che, nell'ambito di questo provvedimento, le entrate saranno in futuro molto maggiori di quelle attuali, ma se ciò non fosse...

PRESIDENTE. L'onorevole Nannuzzi vorrebbe appunto sapere se anche nella seconda ipotesi (non aumento di entrate) la spesa prevista rimarrà inalterata.

MANCINI, *Relatore per la X Commissione*. Non sarà necessario, perché...

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. ...perché, in definitiva, coloro che usufruiscono del cottimo guadagneranno di più.

MANCINI, *Relatore per la X Commissione*. Il congegno previsto dalla legge non è stato introdotto per porre un onere a carico dell'amministrazione ma per rendere remunerativo il lavoro, avvantaggiando sia i lavoratori che l'amministrazione.

NANNUZZI. Dovrebbe decidersi, onorevole relatore, a dirmi in modo chiaro ed ine-

quivocabile se l'impegno di spesa per quella amministrazione rimane e sparisce. In altre parole, i quattro miliardi che si era detto di voler spendere, lo saranno ancora, sia che aumentino o non aumentino le entrate? È questo che voglio sapere.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, ritengo sia opportuno rinviare questa discussione alla seduta di domani per votare l'ultimo articolo e il disegno di legge nel suo complesso. Nel frattempo i colleghi potranno incontrarsi in privato e cercare di chiarirsi reciprocamente le idee.

La discussione è pertanto rinviata alla seduta di domani.

La seduta termina alle 20,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO